

MOG 231/01

Modello di Organizzazione e Gestione

adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001

REVISIONE N°	APPROVATO IN CDA IN DATA
00	27 GIUGNO 2008
01	24 SETTEMBRE 2013
02	06 FEBBRAIO 2019
03	31 MARZO 2021
04	18 MARZO 2024

SOMMARIO

PARTE GENERALE	6
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA	6
<i>La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche</i>	6
<i>Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001</i>	6
<i>I Reati Presupposto</i>	7
<i>Le Sanzioni previste nel Decreto</i>	8
<i>Delitti tentati</i>	11
<i>Le Condotte Esimenti</i>	11
<i>Le Linee Guida</i>	12
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI D.LGS 231/01	13
<i>La Società</i>	13
<i>Adozione del Modello in AFC Torino S.p.A.</i>	14
<i>Il presente Modello</i>	14
<i>L'adozione del Modello</i>	16
<i>I documenti connessi al Modello</i>	16
<i>Gestione delle risorse finanziarie</i>	16
<i>Diffusione del Modello</i>	16
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	17
<i>Il Modello di governance della Società</i>	17
<i>Il sistema di controllo interno di AFC Torino S.p.A.</i>	18
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
<i>Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza</i>	19
<i>Individuazione dell'Organismo di Vigilanza</i>	19
<i>Durata dell'incarico e cause di cessazione</i>	20
<i>Casi di ineleggibilità e di decadenza</i>	20
<i>Risorse dell'Organismo di Vigilanza</i>	21
<i>Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza</i>	21
SISTEMA SANZIONATORIO PER MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE.....	23
<i>Principi generali.....</i>	23
<i>Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio.....</i>	23
<i>Sanzioni per i lavoratori dipendenti</i>	23
<i>Garanzie inerenti il sistema di segnalazione (Whistleblowing)</i>	24
PARTE SPECIALE A	26
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI TRIBUTARI	26
<i>Le fattispecie di reato rilevanti – articoli 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01</i>	26
<i>Le sanzioni previste in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione</i>	31

<i>Le aree a rischio reato</i>	33
<i>Norme di comportamento generale in tutte le aree a rischio reato</i>	33
<i>Norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato</i>	35
<i>Procedure adottate dall'Ente</i>	43
<i>Compiti dell'OdV</i>	44
PARTE SPECIALE B	45
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	45
<i>Le fattispecie di reato rilevanti – art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/01</i>	45
<i>Le sanzioni previste in relazione ai Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati</i>	48
<i>Le aree a rischio reato</i>	48
<i>Norme di comportamento generale in tutte le aree a rischio reato</i>	48
<i>Norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato</i>	50
<i>Procedure adottate dall'Ente</i>	50
<i>Compiti dell'OdV</i>	51
PARTE SPECIALE C	52
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI	52
<i>Le fattispecie di reato rilevanti – Articolo 24-ter, D.Lgs. n. 231/01 e art. 10, L. 146/06</i>	52
<i>Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalità Organizzata e ai reati transnazionali</i>	54
<i>Le aree a rischio reato</i>	55
<i>Norme di comportamento generale in tutte le aree a rischio reato</i>	55
<i>Procedure adottate dall'Ente</i>	57
<i>Compiti dell'OdV</i>	57
PARTE SPECIALE "D"	58
<i>Le fattispecie di reato rilevanti – articolo 25-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001</i>	58
<i>Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsità in monete</i>	59
<i>le aree a rischio reato</i>	60
<i>Norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato</i>	60
<i>Norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato</i>	60
<i>Procedure adottate dall'Ente</i>	61
<i>Compiti dell'OdV</i>	61
PARTE SPECIALE "E"	62
REATI SOCIETARI	62
<i>Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001</i>	62
<i>Le sanzioni previste in relazione ai reati societari</i>	64
<i>Le aree a rischio reato</i>	64
<i>Norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato</i>	65
<i>Norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato</i>	66
<i>Procedure adottate dall'Ente</i>	68

Compiti dell'OdV.....	68
PARTE SPECIALE "F"	69
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	69
<i>Le fattispecie di reato rilevanti - Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001</i>	69
<i>Le sanzioni previste in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro</i>	72
<i>Le aree a rischio reato</i>	72
<i>Norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato</i>	73
<i>Norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato</i>	77
Compiti dell'OdV.....	80
PARTE SPECIALE "G"	81
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	81
<i>Le fattispecie di reato rilevanti - Articolo 25-octies, D.Lgs.n.231 del 2001</i>	81
<i>Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio</i>	84
<i>Le aree a rischio reato</i>	84
<i>Norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato</i>	86
<i>Norme di comportamento particolare nelle aree a rischio reato</i>	87
<i>Procedure adottate dall'Ente</i>	88
Compiti dell'OdV.....	89
PARTE SPECIALE "H"	90
REATI AMBIENTALI.....	90
<i>La fattispecie di reato rilevanti - Articolo 25-undecies, D.Lgs.n.231 del 2001</i>	90
<i>Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali</i>	91
<i>Le aree a rischio reato</i>	91
<i>Norme di comportamento generale in tutte le aree a rischio reato</i>	92
<i>Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato</i>	92
<i>Procedure adottate dall'Ente</i>	93
Compiti dell'OdV.....	93
PARTE SPECIALE "I"	94
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	94
<i>La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-decies, D.Lgs.n.231 del 2001</i>	94
<i>Le sanzioni previste in relazione al delitto di induzione</i>	94
<i>Le aree a rischio reato</i>	94
<i>Norme di comportamento generale in tutte le aree a rischio reato</i>	94
<i>Norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato</i>	95
<i>Procedure adottate dall'Ente</i>	95
Compiti dell'OdV.....	95

PARTE SPECIALE “L”	96
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	96
<i>La fattispecie di reato prevista dall’Articolo 25-duodecies, D.Lgs.n.231 del 2001</i>	96
<i>Le sanzioni previste in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	96
<i>Le aree a rischio reato</i>	96
<i>Norme di comportamento generale in tutte le aree a rischio reato</i>	96
<i>Norme di comportamento particolare nell’area a rischio reato</i>	97
<i>Procedure adottate dall’Ente</i>	97
<i>Compiti dell’OdV</i>	97
PARTE SPECIALE “M”	98
LOTTA CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	98
<i>Le fattispecie di reato rilevanti – articolo 25-octies.1, D.Lgs. n. 231 del 2001</i>	98
<i>Le sanzioni previste in relazione ai reati di cui agli artt. 493-ter, 493-quater, 640 ter e 512 bis c.p.</i>	100
<i>Le aree a rischio reato</i>	101
<i>Norme di comportamento nelle aree a rischio reato</i>	102
<i>Procedure adottate dall’Ente</i>	103
<i>Compiti dell’OdV</i>	103

PARTE GENERALE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito, per brevità, anche **“D.Lgs. n. 231 del 2001”** o il **“Decreto”**), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia.

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche¹ (di seguito, per brevità, il/gli **“Ente/Enti”**), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D.Lgs. n. 231 del 2001.

L'articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

- (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i **“Soggetti Apicali”**),
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i **“Soggetti Sottoposti”**).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *“quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori”*².

Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

¹L'art.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli *“enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni “anche prive” di personalità giuridica;
- entiasoggettività pubblica,ovveroglientidotatidisoggettività pubblica,maprividipoteri pubblici (c.d.“enti pubblici economici”);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “società miste”).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.).

²Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

I Reati Presupposto

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, anche, i "Reati Presupposto"):

- (i) reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001), introdotti dal Decreto e successivamente modificati dalla L.190 del 6 novembre 2012, dalla Legge 17 ottobre 2017, n.161, dal D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022 e da ultimo dal D.L. 105/2023 convertito in L. 137/2023 che aggiunge all' art. 24 del D.Lgs. 231 anche i reati di "turbata libertà degli incanti" e "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente"
- (ii) legge 3/2019 art. 1 comma 9 la cui introduzione inasprisce le pene previste per alcune fattispecie di reati di presupposto inserendo al primo comma dell'art. 25 del D.lgs 231 il reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.)
- (iii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-*bis*, successivamente modificato dai D.Lgs. 7 e 8 del 2016;
- (iv) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-*ter*, successivamente modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69;
- (v) delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 406, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*bis*, successivamente integrato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal D.Lgs. 21 giugno 2016, n.125;
- (vi) delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e modificato dalla Legge 206/2023, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*bis.1*;
- (vii) reati societari, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*ter*, successivamente integrato dalla Legge n.190 del 6 novembre 2012, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, dal D.Lgs. 17 marzo 2017, n.38 e da ultimo dal D.Lgs. 19/2023 in attuazione della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio di Stato;
- (viii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quater*;
- (ix) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'art.25-*quater.1*;
- (x) delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quinqies*, successivamente integrato dalla Legge 29 ottobre 2016, n.199;
- (xi) reati di abuso di mercato, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*sexies*, all'interno del TUF, l'articolo 187-*quinqies* "Responsabilità dell'ente";
- (xii) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*septies*;
- (xiii) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-

octies, successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n.186 e modificato con D.Lgs. 195/2021 di attuazione della direttiva UE 2018/1673;

- (xiv) la legge 137/2023 “Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” (art. 25 *octies*.1 D.Lgs. 231/01, disciplinata dal D. Lgs. 184/2021 di attuazione della direttiva UE 2019/713);
- (xv) delitti in materia di violazione del diritto d’autore, introdotti dall’articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-*novies*; Legge 93 del 14 luglio 2023 introduce novità che impattano sull’ art.25 *novies* introducendo nell’art.3,co.1 la lett. h-bis “*chiunque abusivamenteesegue la fissazione su supporto digitale, audio, video e audiovisivo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita*”
- (xvi) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, introdotto dall’art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-*decies*⁶;
- (xvii) reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-*undecies*, successivamente integrato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 e modificato dal D.lgs. 1 marzo 2018,21; Legge 137/2023 modifica inoltre i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale intervenendo sulle aggravanti previste da tali fattispecie di reato.
- (xviii) reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, “*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*”;
- (xix) delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012,n.109, recante l’“*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-*duodecies*, successivamente modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n.161;
- (xx) razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies*, D.Lgs. n. 231/2001) articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018;
- (xxi) responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013). Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva;
- (xxii) reati tributari (art. 25 *quindiesdecies* D.Lgs 231/01) introdotti dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 “*disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” che la direttiva “*Protezione Interessi Finanziari*” UE 2017/1371 “*lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale*”. Nello specifico, il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea ed alla legge di recepimento (legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117), ha ‘aggiunto’ al decreto 231 ulteriori reati tributari.
- (xxiii) Reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* D.Lgs. 231/01) Contrabbando ai sensi del D.P.R. n. 43/1973;
- (xxiv) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies* D. Lgs. 231/01) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies* D. Lgs. 231/01), introdotti dalla L. 22/2022

Le Sanzioni previste nel Decreto

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

⁶ Originariamente 25 *novies* così rinumerato dal D.Lgs 121/2021

- (a) sanzioni amministrative pecuniarie;
- (b) sanzioni interdittive;
- (c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille)⁷ tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente*”.

L’articolo 12, D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	<ul style="list-style-type: none"> - L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <u>ovvero</u> - il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> - L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p><u>ovvero</u></p>

⁷Con riferimento ai reati di market abuse, il secondo comma dell’articolo 25-sexies del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che: “Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.

	<ul style="list-style-type: none"> - è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p style="text-align: center;">e</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le seguenti **sanzioni interdittive** sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 231 del 2001, ossia:

- *"l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative"; ovvero "in caso di reiterazione degli illeciti"*⁸.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

⁸ Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, *"si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato per un illecito, in via definitiva, almeno una volta dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva"*.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231 del 2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *"l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso"*;
- *"l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- *"l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca"*.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *"tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso"* (art. 14, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca del prezzo** (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) **o del profitto** (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

Le Condotte Esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il "**Modello**");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l'**"Organismo di Vigilanza"** o l'**"OdV"**), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le Linee Guida

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate (di seguito, per brevità, cumulativamente definite le "**Linee Guida**").

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal *management* e dai consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e - sebbene successivi all'emanazione delle Linee Guida - la maggior parte dei reati ambientali), le componenti più rilevanti individuate da Confindustria sono:

- il Codice Etico (e di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- la struttura organizzativa,

- la formazione e addestramento,
- la comunicazione e coinvolgimento,
- la gestione operativa,
- il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza,
 - professionalità,
 - continuità di azione;
- obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio reato”, di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

Il modello di organizzazione e gestione ai sensi D.Lgs 231/01

La Società

AFC Torino S.p.A. (di seguito, per brevità, “AFC” o la “Società”), è una società in house - affidamento diretto a socio unico Città di Torino che si occupa della gestione dei Servizi Cimiteriali cittadini.

La Società ha per oggetto statutario l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali cimiteriali così come definiti dalle vigenti norme statali e regionali.

Secondo quanto previsto del Contratto di servizio integrato, a partire dal 01 gennaio 2006, ad AFC, è affidataria della concessione in uso dei sei complessi cimiteriali della città di Torino: il Cimitero Monumentale, il Cimitero Parco, il Cimitero di Abbazia di Stura, il Cimitero di Cavoretto, il Cimitero di Sassi e il Cimitero di Mirafiori (in dismissione).

In particolare, l’attività operativa di AFC si esplica in:

- attività amministrative di autorizzazione al trasporto istituzionale (affidato esternamente tramite gara), definizione degli orari dei funerali e assegnazione delle sepolture;
- trasporti funebri comunali e servizio di recupero delle salme per ordine dell’autorità giudiziaria;
- operazioni di sepoltura salme, spoglie mortali o ceneri nelle diverse tipologie offerte, traslazioni interne, esumazioni e estumulazioni;
- pulizia dei siti e la manutenzione del verde cimiteriale;
- controllo degli accessi e della viabilità interna, l’accompagnamento dei visitatori;
- istruttoria per la concessione delle sepolture private e la vigilanza tecnica sui relativi cantieri;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, la progettazione e la realizzazione delle nuove edificazioni.

Alla Società AFC si applica il d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza e la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Adozione del Modello in AFC Torino S.p.A.

AFC, al fine di adeguarsi a quanto stabilito nel Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ha intrapreso un articolato percorso che ha condotto all'adozione di un proprio Modello nel 2008.

Successivamente, il Modello è stato oggetto più volte di aggiornamento, da ultimo nel 2018, [anche per effetto dell'introduzione di ulteriori fattispecie di reato nell'ambito del D.Lgs. n. 231 del 2001], AFC ha provveduto ad aggiornare ed integrare il proprio Modello, tenendo conto:

- dei cambiamenti organizzativi aziendali della Società;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello (comprese le esperienze provenienti dal contesto penale);
- della prassi delle società italiane in relazione ai modelli;
- degli esiti delle attività di vigilanza;
- dell'evoluzione del quadro normativo.

Il presente Modello

Le finalità del Modello

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di AFC, ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale; confermare che AFC non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

La costruzione del Modello

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- (i) esame preliminare del contesto aziendale attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di interviste con responsabili di AFC informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- (ii) individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali "a rischio" o - limitatamente ai reati contro la Pubblica amministrazione - "strumentali" alla commissione di reati, operata sulla base del sopraccitato esame preliminare del contesto aziendale (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le "**Aree a Rischio Reato**");
- (iii) definizione in via di ipotesi delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Aree a Rischio Reato;
- (iv) rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dell'ente finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 231 del 2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello di AFC è costituito da una "**Parte Generale**", che contiene i principi cardine dello stesso e dalle seguenti "**Parti Speciali**", ognuna relativa a Sezioni in relazione alle diverse categorie di reati dal D.Lgs. n. 231 del 2001 considerati come applicabili e rilevanti per la Società, di seguito l'elenco delle parti speciali sviluppate:

- Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione e Reati tributari
- Parte Speciale B – Reati Informatici
- Parte Speciale C – Delitti di Criminalità Organizzata
- Parte Speciale D – Delitti di falsità in moneta e carte di pubblico credito
- Parte Speciale E – Reati Societari
- Parte Speciale F – Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Parte Speciale G – Ricettazione e Riciclaggio e Reati Transnazionali
- Parte Speciale H – Reati Ambientali
- Parte Speciale I – Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- Parte Speciale L – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Parte Speciale N – Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

Le Parti Speciali contengono - per ciascuna categoria di reati presupposto - una sintetica descrizione degli illeciti che possono essere fonte di una responsabilità amministrativa della Società, l'indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione delle principali regole di comportamento implementate dalla Società e i controlli posti in essere dalla Società, cui i Destinatari del Modello (come di seguito definiti) si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Anche in considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, talune di esse non sono state ritenute rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si è reputato che il rischio relativo alla commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

In particolare, sono stati valutati non applicabili o non rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1D.Lgs.231/01);
- Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione di ordine democratico (art. 25 D.L.gs.231/01);
- Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 DLgs231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies DLgs231/01);
- Reati in tema di market abuse (Art. 25-sexies DLgs231/01);
- Delitti in violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies DLgs.231/01);
- Reati transnazionali (L.146/2006).

- Reato di Contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.Lgs 231/01))
- Reati introdotti dalla direttiva UE 1371/2017 relativa alla “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante diritto penale ” D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75
- Legge 22/2022 introduce Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale” successivamente modificato con la legge 6/2024

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Società e la sua struttura di *governance* sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che, per la loro irrilevanza, non trovano disciplina specifica nella Parte Speciale del presente Modello.

L’adozione del Modello

L’adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell’organo dirigente (ed in particolare al Consiglio di Amministrazione), al quale è altresì attribuito il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Sezioni della Parte Speciale relative altre tipologie di Reati Presupposto di nuova introduzione nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- codice etico contenente l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità di AFC nei confronti dei destinatari del Modello stesso (di seguito, per brevità, il “**Codice Etico**”); sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevità, il “**Sistema Sanzionatorio**”);
- sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l’obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all’interno dell’Ente nelle Aree a Rischio Reato (*i.e.* organigrammi, ordini di servizio, *job description*, mansionari, funzionigrammi, etc.);
- sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un’adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato.

Di seguito, per brevità, il sistema delle deleghe e procure, le procedure, i protocolli ed i controlli interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le “**Procedure**”.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

Gestione delle risorse finanziarie

Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, tenuto conto che ai sensi dell’articolo 6, lettera c) del D.Lgs. n. 231 del 2001 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Società ha adottato specifici protocolli contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nell’ambito della gestione di tale risorse.

Diffusione del Modello

Destinatari

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di AFC e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevità, i “**Destinatari**”).

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento nelle Procedure della Società dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico di AFC.

Formazione ed Informazione del Personale

È obiettivo di AFC garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari è gestita dalla Società in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale. A tale proposito, l'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Società. Ai nuovi assunti viene consegnato il Codice Etico ed il Modello - Parte Generale di AFC. Agli stessi, viene inoltre fatto sottoscrivere un modulo con il quale prendono atto che il Modello è disponibile nella *intranet* aziendale e si impegnano ad osservare i contenuti della normativa citata. Inoltre, ai Soggetti Apicali e/o Sottoposti che operano nelle Aree a Rischio Reato, viene data informativa della/e Sezione/i della Parte Speciale che riguarda/no l'Area di riferimento;
- una specifica attività di formazione. Tale attività di formazione "continua" è obbligatoria e sviluppata attraverso strumenti e procedure informatiche (*e-mail* di aggiornamento, *intranet* aziendale, strumenti di autovalutazione), nonché incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è istituita una specifica cartella di rete condivisa (nella quale sono presenti e disponibili tutti i documenti che compongono il Modello) dedicata all'argomento e aggiornata, di volta in volta, dalla funzione interna di riferimento in coordinamento o su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

Informazione ai Terzi e diffusione del Modello

AFC prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi i soggetti che agiscono per i fornitori e i *partners*, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese) (di seguito, per brevità, i "Terzi").

In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di *service* con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte di AFC del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. La Società invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e della Parte Generale del Modello presenti sul sito *internet* della stessa.

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte di AFC, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti nel Modello, nel Codice Etico nonché si obbligano a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei Reati Presupposto.

Elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo

Il Modello di governance della Società

AFC è una società *in house* a socio unico Città di Torino ed è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 5 membri, nominati dall'ente controllante, la Città di Torino.

Gli Amministratori durano in carica per 3 esercizi sociali, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed è riconfermabile per un ulteriore mandato.

Le nomine vengono disposte in relazione al Regolamento 347⁸ recante gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città presso enti, aziende ed istituzioni.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non sia espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.

Al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, ove questi siano stati nominati, spetta disgiuntamente la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o per Cassazione.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o l'Amministratore Delegato, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, comprese quelle atipiche, inusuali o con parti correlate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Il sistema di controllo interno di AFC Torino S.p.A.

AFC ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di AFC (anche in relazione ai reati da prevenire):

- i principi etici ai quali la Società si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice Etico;
- il sistema di deleghe e procure;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- il sistema di controllo interno e quindi la struttura delle procedure aziendali;
- le procedure afferenti il sistema amministrativo, contabile;
- le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicati.

Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato

In aggiunta ai controlli specifici descritti in ciascuna Sezione della Parte Speciale del presente Modello, la Società ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti:

- **Trasparenza:** ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;
- **Separazione delle funzioni/Poteri:** nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;

- **Adeguatezza delle norme interne:** l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- **Tracciabilità/Documentabilità:** ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

L'organismo Di Vigilanza

Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 (articoli 6 e 7) , nonché le indicazioni contenute nella Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza la posizione gerarchica più elevata possibile, e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio⁹⁷.

Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, è opportuno che tali soggetti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, etc.).

Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di AFC ha nominato quale Organismo di Vigilanza della Società un organo collegiale composto da 3 (tre) membri.

Tale configurazione garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione, assicurando al contempo sufficiente

⁹ Ci si riferisce, tra l'altro, a: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure organizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, etc.); *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; metodologie per l'individuazione di frodi; etc. L'Organismo di Vigilanza deve avere competenze di tipo ispettivo (per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e di chi lo abbia commesso); competenze di tipo consulenziale (per adottare – all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi) o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) e competenze giuridiche. Il D.Lgs. n. 231 del 2001 è una disciplina penale ed avendo l'attività dell'Organismo di Vigilanza lo scopo di prevenire la realizzazione dei reati è dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna).

continuità d'azione e, nel complesso, permette di soddisfare il requisito della professionalità in relazione alle diverse categorie di Reati Presupposto.

Una volta insediato, l'Organismo di Vigilanza provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, nonché a stabilire ed aggiornare il piano delle attività da svolgere.

Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato. La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia da parte dell'Organismo formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 4.4.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale della Società.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia all'incarico da parte di uno dei suoi componenti, l'Organismo di Vigilanza, nelle more della sua ricostituzione, continuerà a svolgere le attività già individuate nel proprio piano di lavoro. A tal fine, la Società garantirà che la sostituzione del componente uscente dell'Organismo di Vigilanza avvenga nel più breve tempo possibile.

Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione dell'Organismo di Vigilanza consiste, in generale, nel:

1. vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
2. verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
3. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
4. verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- a) verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre AFC al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'OdV;
- b) effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- d) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- e) verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole *standard*, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non instaurati dalla Società con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Società.

Risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonché la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi) in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di AFC ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

Nel primo caso valgono le seguenti prescrizioni:

- i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate o che verranno emanate da AFC;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le eventuali segnalazioni direttamente all'OdV.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta AFC od i componenti degli organi sociali;

- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi (ad esempio, Collegio Sindacale) nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale.

La Società adotta specifici canali informativi dedicati (linee telefoniche dedicate o *mail box* create *ad hoc*) al fine di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere. In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza almeno semestrale, in merito all'attuazione del Modello.

L'OdV è tenuto a relazionare periodicamente, oltre che il Consiglio di Amministrazione, anche il Collegio Sindacale in merito alle proprie attività.

L'Organismo potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- (i) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;

- (ii) segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
- a) acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - b) dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

L'Organismo, infine, ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sistema Sanzionatorio per mancata osservanza del presente Modello e delle norme-disposizioni ivi richiamate

Principi generali

AFC prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello, nei relativi Allegati e nelle Procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 che le violazioni in questione possano determinare.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, infatti, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce **"Violazione"** del presente Modello e delle relative Procedure:

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e nelle Procedure Aziendali sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federutility-Funerariom, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Agricolo-Florovivaisti e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Vigilanza Privata, Investigazioni, Servizi Fiduciari (di seguito, per brevità, il **"CCNL"**), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevità, lo **"Statuto dei lavoratori"**) ed eventuali normative speciali applicabili.

La Violazione da parte del personale dipendente, ai sensi del precedente paragrafo 5.2 del presente Modello può dar luogo, secondo la gravità della Violazione stessa, ai provvedimenti previsti dai contratti di lavoro, che

vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dalla Funzione Risorse Umane.

Dirigenti

In caso di: (a) Violazione ai sensi del precedente paragrafo 5.2, o (b) adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio Reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, da parte di dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Amministratori

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di uno o più degli Amministratori di AFC, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di AFC (o, in sua vece, l'altro Consigliere) dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Sindaci

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e lo stesso Collegio Sindacale e su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà convocata l'Assemblea dei Soci affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di collaboratori, agenti o consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione: (i) richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

A tal fine, AFC ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei medesimi che prevedano: (a) l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di AFC, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di alcuno dei Reati Presupposto; (b) il diritto per la Società di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l'applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

Garanzie inerenti il sistema di segnalazione (Whistleblowing)

Il Legislatore ha approvato la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» (c.d. "Legge sul Whistleblowing"), a tutela del dipendente o del collaboratore che segnala le condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

L'Unione Europea ha successivamente licenziato la Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli stati membri.

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che ha introdotto una serie di norme finalizzate a garantire un adeguato livello di protezione ai whistleblowers pubblici e privati.

Il D.Lgs. 24/2023 è intervenuto sull'intera disciplina dei canali di segnalazione, intensificando le tutele riconosciute ai segnalanti, ampliando la platea dei destinatari degli obblighi, declinando ulteriori condotte potenzialmente illecite meritevoli di segnalazione e delineando i profili sanzionatori delle violazioni e dei comportamenti, anche ritrosivi.

I canali che il datore di lavoro o ente è tenuto a mettere a disposizione dei potenziali segnalatori (whistleblowers) devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità whistleblower, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Alla luce delle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023 e delle nuove linee guida approvate dall'ANAC con delibera n. 311/2023 *"In materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, AFC ha adottato una "Procedura whistleblowing per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del segnalante di illeciti", con la quale sono state recepite le novità legislative introdotte, al fine di fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare e gestire le segnalazioni in conformità alla normativa ed assicurare la giusta tutela al segnalante consultabile al link: <http://www.cimiteritorino.it/whistleblowing/>

PARTE SPECIALE A

Reati Contro La Pubblica Amministrazione e Reati tributari

Le fattispecie di reato rilevanti – articoli 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 richiamano le fattispecie di reato commesse in danno della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, i **“Reati contro la Pubblica Amministrazione”**). Per effetto dell’art. 25 quinquiesdecies d.lgs 231/01 sono stati implementati con le previsioni relative ai reati tributari introdotti dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante la conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” per effetto della direttiva “Protezione Interessi Finanziari” UE 2017/1371 “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale”.

La Legge n. 25 del 28 marzo 2022 (che ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”), mediante l’art. 28 *bis* del relativo Allegato, ha confermato le modifiche a una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione precedentemente apportate dal D.L n. 13/2022 (abrogato). Nello specifico, la novella ha modificato il titolo di reato dell'articolo 316 *bis* c.p., ora rubricato "Malversazione di erogazioni pubbliche" anziché "Malversazione ai danni dello Stato" ed ha ampliato l’operatività delle fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316 *ter* c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 *bis* al fine di includere nelle suddette fattispecie anche le frodi inerenti al bonus fiscale 110%.

La Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 (che ha convertito il decreto Legge 10 agosto 2023 n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”) ha ampliato i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti, contemplando ora anche i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.).

Le fattispecie di reato presupposto inerenti tale Parte Speciale sono di seguito elencate:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 320 c.p. - art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p. – art. 320 c.p. - art. 319-*bis* c.p. – art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p. – art. 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.L. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.L. 74/2000)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.L. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.L. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.L. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.L. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.L. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10 quater D.L. 74/2000)

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, AFC ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”.

(ii) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00/10 .

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”.

(iii) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1)se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

(...)”

(iv) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”.

(v) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.*

(vi) Corruzione:

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) (Corruzione impropria)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) (Corruzione propria)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”¹¹.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Istigazione alla corruzione (art. 322c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. (...)”

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui

¹¹ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'art. 319-bis.c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'art. 25, 3° comma del d.lgs. 231/2001 in forza del quale *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.*

all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita (Art. 25 comma 5 bis d.lgs. 231/01)."

Le ipotesi di corruzione indicate agli articoli 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto nella prima ipotesi tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il concusso subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio¹².

Si riportano di seguito le disposizioni di cui al codice penale riferite alle fattispecie in oggetto.

Sotto il profilo delle finalità contemplate dal d.lgs. 231/2001, è ravvisabile una responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o soggetti sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale od ad un incaricato di pubblico servizio¹³ denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'ente un interesse o un vantaggio.

A norma dell'art. 322 bis c.p., come modificato dall'art. 1 D. Lgs. 150/2022 (c.d. "Riforma Cartabia") le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322 terzo e quarto comma e 323 c.p. si applicano :

- a) *"ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- b) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- c) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- d) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- e) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- f) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- g) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- h) *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;*
- i) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione."*¹⁴

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

¹² In altri termini, "mentre nella corruzione(...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul «pactumsceleris», nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sotto stare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa"(così Cass.Pen.Sent. 2265 del 24 febbraio 2000).

¹³ L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato l'art. 320 c.p. (v. precedente nota 10) nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio si limita a citare gli articoli 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-terc.p.

¹⁴ Così testualmente: art. 322-bis c.p

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali

In relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione sopra menzionati è opportuno precisare che:

- a) agli effetti della legge penale si considera “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che persegue e/o realizza e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi;
 - b) ai sensi dell’articolo:
 - 357 del Codice penale sono “*pubblici ufficiali*” coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
 - 358 del Codice penale, sono “*incaricati di un pubblico servizio*” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per “*pubblico servizio*” deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
 - c) per “*rapporti indiretti*” si intendono quelli che si possono instaurare con soggetti che intrattengono notoriamente rapporti di qualsivoglia natura (parentela, affinità, coniugio, convivenza, etc.) con “*pubblici ufficiali*” ovvero “*persone incaricate di pubblico servizio*”.
- (vii) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.):**
“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”
- (vii) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente(2) al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”
- (viii) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000):** una società emette fatture per prestazioni mai eseguite e in sede di dichiarazione IVA le inserisce tra gli elementi contabili, ottenendo così un risparmio fraudolento per la società
- (ix) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000):** una società si avvale di documenti falsi al fine di evadere l’imposta sui redditi, ottenendo così un risparmio fraudolento per la società
- (x) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000):** la società emette fattura per operazioni inesistenti, al fine di consentire ad un terzo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto
- (xi) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000):** la società distrugge materialmente le scritture contabili obbligatorie, con impossibilità di ricostruzione del volume di affari, al fine di evadere le imposte ed ottenere un risparmio fraudolento per la società.
- (xii) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000):** un amministratore disperde beni della società per sottrarla al pagamento delle imposte, ottenendo un risparmio fraudolento per la società.
- (xiii) Dichiarazione infedele (limitatamente all’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 4, d.lgs. 74/2000):** l’ente, al fine

di evadere l'imposta sul valore aggiunto, falsifica la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente stesso.

(xiv) Omessa dichiarazione (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 5, d.lgs. 74/2000): l'ente, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presenta la relativa dichiarazione, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un risparmio fraudolento per l'ente stesso.

(xv) Indebita compensazione (limitatamente all'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro) (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000): l'ente, mediante il supporto di **documentazione** falsa, prospetta una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante, superando i limiti indicati dal legislatore ed ottenendo un vantaggio fraudolento per l'ente stesso.

A norma dell'art. 6 D.L. 74/2000, come modificato dal D. Lgs 156/2022, i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del D.L. 74/2000 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo che la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000.

Per quanto riguarda il **codice penale** vengono introdotte **aggravanti speciali** ai reati previsti dagli artt.:

- 316 peculato mediante profitto dell'errore altrui
- 316-ter indebita percezione di erogazioni pubbliche
- 319-quater induzione indebita a dare o promettere utilità

Nei casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 €.

Novellati anche gli artt. 322-bis e 640 c.p. con la previsione di un'estensione della punibilità, anche in caso di attività illecite ai danni dell'UE.

E' stata anche sostituita la rubrica dell'art. 24 *"indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*, estendendo la responsabilità delle società ai delitti di:

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L.898/1986);

e dell'art. 25 *"peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"* con l'introduzione del novero dei reati contro la P.A: di:

- Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314 , comma1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (323 c.p.).

Le sanzioni previste in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per AFC, elencati nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Malversazione di erogazione pubblica (316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-terc.p.) Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (art. 640, comma 2 n. 1,c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bisc.p.) Frode informatica(art. 640-terc.p.) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)		
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.) Pene per il corruttore (art. 321c.p.)	Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli artt 320 e 322-bisc.p.)	
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.) Pene per il corruttore (321c.p.) Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'art. 322, commi 2 e 4, c.p.)	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bisc.p.)	Per un periodo non inferiore a un anno: l'interdizione dall'esercizio delle attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319- bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (...) (art. 319-ter, comma 2, c.p.) Pene per il corruttore (321c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bisc.p.)	Per un periodo non inferiore a un anno: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Traffico influenze illecite (art. 346 c.p.)	Da 100 a 200 quote	no
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, e per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1	Fino a cinquecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, e per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro, per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, per il	Fino a quattrocento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater.		
- Delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art.4 nonché, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro,	Fino a trecento quote (circostanza aggravante, l'aver realizzato un profitto di rilevante entità)	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma2, lettere c), d) ed e) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

Le aree a rischio reato

Ai fini della commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, è necessaria l'instaurazione di rapporti di natura contrattuale o di diversa natura con pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici ovvero a soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri.

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, AFC ha provveduto ad individuare le seguenti **"Aree a Rischio Reato"** in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Gestione Acquisti di Beni e Servizi;
- Amministrazione, Contabilità e Bilancio / Controllo di Gestione¹⁵;
- Gestione Flussi Finanziari;
- Gestione Servizi Tecnici;
- Gestione Vendita Servizi e Beni Cimiteriali;
- Gestione Operatività Cimiteriale;
- Gestione Risorse Umane e Organizzazione;
- Amministrazione del personale;
- Paghe e contributi;
- Formazione e sviluppo Risorse Umane;
- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- Sistemi informativi;
- Gestione Rapporti con Autorità;
- Segreteria di Direzione¹⁶

Norme di comportamento generale in tutte le aree a rischio reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per AFC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi 5 e 6, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate precedentemente;

¹⁵ In particolare per la parte dei Reati Tributari: 1) redazione Bilancio; 2) Relazioni o altre comunicazioni sociali; 3) Rapporti con il Socio, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione; 4) Operazioni sul capitale e destinatari dell'utile

¹⁶ Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee

- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedentemente, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) i rapporti instaurati da esponenti della Società con soggetti terzi, devono essere gestiti in modo uniforme, trasparente e nel pieno rispetto delle disposizioni aziendali applicabili;
- d) la stipula da parte della Società di contratti con i fornitori deve essere condotta in conformità con la normativa vigente, nonché con i principi, i criteri e le disposizioni dettate dalle disposizioni organizzative e dalle procedure Aziendali, con particolare riguardo ai principi di trasparenza e rotazione

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

- 1) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- 2) accordare o corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia d'affari;
- 3) fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei soggetti sopraindicati;
- 4) effettuare prestazioni in favore di terzi in genere non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- 5) accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nelle Procedure;
- 6) accordare e corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- 7) effettuare pagamenti a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- 8) in occasione di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione e/o assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni di AFC non in linea con i dettami dello Statuto, delle disposizioni normative interne, del Codice Etico e del presente Modello;
- 9) farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- 10) fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali e/o agli incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato Italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- 11) fornire, redigere, esibire o consegnare ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (nazionali, comunitari o esteri) dichiarazioni, dati, informazioni o documenti in genere aventi contenuti volutamente artefatti, inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, nell'ambito di qualsivoglia attività di natura imprenditoriale svolta dalla Società;
- 12) ricevere omaggi al di fuori di quanto permesso dal Codice etico e comunque qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore così come definito nel Codice etico della Società;
- 13) effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere;

- 14) omettere l'applicazione di una penale o la risoluzione di un contratto, laddove necessario;
- 15) effettuare proroghe/rinnovi al di fuori di quanto normativamente/contrattualmente definito

A tal fine è necessario:

- effettuare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, contenenti solo elementi autentici e accurati;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato

Gestione Acquisti di Beni e di Servizi

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione dei bandi di gara;
- Gestione delle assegnazioni dirette;
- Emissione e verifica degli Ordini di Acquisto in funzione delle necessità espresse;
- Qualifica, selezione e valutazione dei fornitori.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la Funzione Gare, Appalti e Approvvigionamenti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bisc.p.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici(art. 640, comma 2, n. 1c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bisc.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quaterc.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- Formale identificazione dei soggetti responsabili della gestione e approvazione di acquisti di beni e servizi;
- Formalizzazione dei controlli svolti dalla società in apposita procedura condivisa con il personale responsabile della gestione acquisti;
- Applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. Legge Madia);
- Utilizzo per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di Centrale di Committenza;
- Garantire evidenza delle valutazioni dei potenziali fornitori, con particolare riferimento alle verifiche previste per legge (Casellario Giudiziale, Camera di Commercio, etc.);
- Garantire la correttezza e l'eticità della prestazione del fornitore attraverso la sottoposizione allo stesso del Codice Etico e Patto di integrità;

- Garantire la tracciabilità del processo di selezione del fornitore di beni e servizi, anche con riferimento dell'analisi comparativa delle offerte ricevute e relativa archiviazione;
- Effettuazione di un monitoraggio periodico delle prestazioni dei fornitori;
- Garantire la tracciabilità delle richieste di acquisto e degli ordini volti all'acquisto di beni e servizi all'interno del sistema informativo;
- Formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di ordini/accordi quadro/contratti/lettere di incarico;
- Espresa indicazione, nei contratti stipulati con i fornitori, del Modello cui i terzi debbono attenersi nello svolgimento delle attività ed delle clausole di risoluzione dei contratti in caso di inosservanza degli elementi del Modello;
- Garantire evidenza di controlli periodici relativi alla completezza della documentazione archiviata rispetto alla contrattazione.

Amministrazione, Contabilità e Bilancio / Controllo di Gestione

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione contabilità generale;
- Determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate;
- Elaborazione e predisposizione del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione;
- Gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale;
- Elaborazione budget;
- Analisi scostamenti tra consuntivi e budget.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la Funzione Contabilità, Bilancio, Amministrazione, Paghe e Contributi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-terc.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1,c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bisc.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- occultamento o distruzione di documenti contabili
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Dichiarazione infedele
- Omessa dichiarazione
- Indebita compensazione

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Formalizzazione di regole condivise con il personale competente relative alla redazione del bilancio e delle chiusure infrannuali;
- Predisposizione di regole condivise relative alla gestione del ciclo attivo, del ciclo passivo e del recupero crediti, prevedendo le modalità operative di contabilizzazione a cui devono essere allineati anche i dati e le informazioni provenienti dalle funzioni aziendali, gli strumenti informativi utilizzati e i controlli da parte dei Referenti coinvolti;
- Controlli nella registrazione contabile delle fatture attive a sistema, anche mediante abbinamento con le pre-fatture e rispetto del principio di tracciabilità;
- Approvazione e monitoraggio delle fatture passive per beni e servizi;

- Verifica degli ordini aperti per i quali non è stata ricevuta la relativa fattura;
- Reporting periodico all'Amministratore Delegato relativo al monitoraggio delle note di debito e di credito;
- Approvazione e autorizzazione delle note di debito e di credito;
- Svolgimento di riconciliazioni periodiche tra i conti di contabilità gestionale e i conti di contabilità analitica;
- Periodica verifica e analisi degli scaduti e dell'insolvenza clienti;
- Tracciabilità della documentazione a supporto alla redazione della situazione amministrativo-contabile del periodo;
- Svolgimento di controlli periodici relativi al registro IVA;
- Formalizzazione di regole relative allo svolgimento dell'attività di controllo gestione;
- Definizione del budget annuale;
- Predisposizione e analisi del reporting con i dati consuntivi vs previsionali;
- Monitoraggio degli scostamenti e identificazione delle cause di disallineamento tra valori stimati e valori consuntivati;
- Mappatura e monitoraggio dei centri di costo riferiti ai progetti;
- Formalizzazione di regole relative alla gestione di magazzino e allo svolgimento di inventari periodici;
- Esistenza di regole formali a disciplina delle attività di chiusura e reporting mensile;
- Compilazione e sottoscrizione di un'attestazione di correttezza e di veridicità dei dati rappresentati nei prospetti di bilancio da parte dei soggetti coinvolti;
- Esistenza di regole formali a disciplina delle modalità di gestione, verifica e approvazione delle scritture non ricorrenti;
- Chiara identificazione dell'iter autorizzativo richiesto per la gestione delle poste di bilancio e apertura e stima delle poste valutative.

Gestione dei Flussi Finanziari

Si tratta delle attività connesse a:

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari;
- Gestione degli incassi;
- Gestione del credito: verifica dello stato dei crediti e del pagamento delle relative fatture e attività di sollecito dei pagamenti;
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione della cassa aziendale.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritta è la Funzione Contabilità, Bilancio, Amministrazione, Paghe e Contributi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater così come modificato dalla L. n. 69/2015);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Formalizzazione di regole condivise con il personale responsabile relative alla gestione dei flussi finanziari;
- Monitoraggio e verifica periodica dei crediti ancora da riscuotere;
- Monitoraggio periodico della situazione finanziaria mediante svolgimento di riconciliazioni bancarie;
- Comunicazione periodica di resoconti relativi alla situazione bancaria aggiornata tramite condivisione con gli organi sociali preposti.

Gestione Servizi Tecnici

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione opere pubbliche;

- Gestione ~~delle sepolture private~~; dell'edilizia privata (istruttorie per nuove aree a sub-concessione, istruttoria per la messa in scadenza, tombe di famiglia abbandonate, monitoraggio cantieri, analisi dello stato in cui versa la sepoltura privata prima di effettuare le operazioni cimiteriali)
- Progettazione e gestione manutenzione ordinaria straordinaria siti cimiteriali;
- Progettazione ed edificazione nuovi edifici cimiteriali;
- Gestione piccola manutenzione e pronto intervento.

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Funzione Servizi Tecnici;
- Funzione Gare, Appalti e Approvvigionamenti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bisc.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1,c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bisc.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quaterc.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- Formale identificazione dei soggetti coinvolti nelle valutazioni tecniche per gli acquisti di beni e prestazioni tecniche;
- Verifica di corrispondenza tra acquistato/ordinato e ricevuto e monitoraggio delle prestazioni;
- Monitoraggio periodico delle prestazioni dei fornitori;
- Verifica della conformità tecnica dei progetti privati presentati ad AFC;
- Verifica della sussistenza del diritto del defunto ad essere seppellito in Sepoltura Privata;
- Verifica di agibilità della struttura;
- Identificazione di siti potenzialmente riqualificabili prima della costruzione di un'opera pubblica;
- Formale autorizzazione di nuovi progetti tecnici;
- Archiviazione di tutta la documentazione sviluppata ad evidenza delle verifiche effettuate.

Gestione Vendita Servizi e Beni Cimiteriali

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione della vendita al pubblico;
- Attività di fatturazione;
- Gestione piccola cassa;
- Gestione istruttoria dei Funerali Municipali;
- Gestione comunicazione alla cittadinanza delle attività di seconda sepoltura.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la Funzione Amministrazione e Comparti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-terc.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1,c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bisc.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quaterc.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322c.p.).

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- Segregazione dei compiti tra i soggetti che predispongono la documentazione da inviare alla PA e i soggetti ai quali è stato attribuito il compito di controllare l'accuratezza e la completezza della stessa prima dell'invio;
- Definizione delle procedure relative alle operazioni cimiteriali;
- Raccolta e controllo formale della documentazione necessaria alla richiesta di Funerali Municipali;
- Controllo formale delle Onoranze Funebri che richiedono accesso al Prenotatore on line di servizi funebri;
- Verifica della completezza della documentazione relativa alle pratiche di seconda sepoltura da soggetto di verso da chi ha svolto l'attività;
- Monitoraggio del listino prezzi;
- Definizione di regole formali volte a stabilire le modalità di annullamento delle marche da bollo;
- Verifiche relative al rischio di falsità di moneta;
- Tracciabilità dei preventivi di prima e seconda sepoltura.

Gestione Operatività Cimiteriale Comparti

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione delle operazioni cimiteriali;
- Gestione delle infrastrutture cimiteriali (pulizia e decoro)

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è l'area Operatività Comparti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-terc.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1,c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bisc.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Registrazione tramite verbale delle operazioni cimiteriali svolte, con indicazione degli operatori che vi hanno preso parte e sottoscrizione da parte di adeguati Responsabili;
- Monitoraggio operativo svolto dai soggetti designati;
- Monitoraggio dei trend settimanali di vendite in modo tale da avere contezza del loro andamento;
- Implementazione di procedure aziendali volte a prevedere l'approvazione da parte di adeguati Referenti della schedulazione di inumazioni ed esumazioni.

Gestione Risorse Umane e Organizzazione

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione del processo di selezione e inserimento del personale;
- Definizione del piano di assunzioni sulla base del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi strategici ed ai fabbisogni delle varie Unità Organizzative aziendali;
- Definizione della retribuzione del personale;
- Gestione dei benefit e delle *compensation*;
- Controllo dell'orario di lavoro e Badge;
- Definizione degli obiettivi e valutazione delle performance del personale;

- Attività di sicurezza interna e rapporti di ordine pubblico.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la Funzione Risorse Umane.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p .)

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- Formale definizione delle modalità di selezione e assunzione delle risorse umane secondo il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Formale definizione delle modalità di rilevazione di presenze/assenze;
- Monitoraggio periodico relativo a presenze e assenze;
- Gestione delle richieste e delle autorizzazioni di straordinari, permessi e ferie;
- Identificazione dell'iter autorizzativo per gli aumenti retributivi e di eventuali bonus concessi ai dipendenti e ai collaboratori;
- Verifica del computo degli stipendi e monitoraggio delle indennità spettanti agli operatori cimiteriali;
- Definizione delle regole formali relative al ciclo di gestione e valutazione delle performance;
- Implementazione di un sistema di determinazione e monitoraggio degli obiettivi aziendali legati al conseguimento dei bonus aziendali mediante documento riepilogativo delle percentuali spettanti ai dipendenti.

Amministrazione del personale

Si tratta delle attività connesse a:

- Rilevazione presenze, straordinari, permessi, ferie (inclusa gestione della banca del tempo);
- Gestione anagrafica dipendenti;
- Gestione trasferte, anticipi e rimborsi spese.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la Funzione Risorse Umane. Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p .)

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo.

- Chiara identificazione di ruoli e responsabilità con i soggetti esterni, per il tramite di SLA, cui è affidato il calcolo dei cedolini;
- Formale definizione di regole per la gestione e il monitoraggio periodico delle anagrafiche dipendenti;
- Monitoraggio e controllo dei trend relativi alle ferie godute, le ore di straordinario effettuate, i permessi, le ore accantonate mensilmente in banca ore e le relative autorizzazioni;
- Svolgimento di regolari attività di verifica e monitoraggio relativi al calcolo delle voci che compongono la retribuzione elaborate da fornitore esterno.

Gestione Paghe e Contributi

Si tratta delle attività connesse a:

- Adempimenti contributivi e previdenziali a carico dell'azienda;
- Pagamento di salari e stipendi.

Le Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la funzione Contabilità, Bilancio, Amministrazione, Paghe e Contributi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono le seguenti:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater così come modificato dalla L. n. 69/2015);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- Monitoraggio della coerenza delle spese sostenute nelle trasferte del personale dipendente;
- Svolgimento di regolari attività di verifica e monitoraggio delle macro-voci che compongono la retribuzione.

Gestione Rapporti con le Autorità

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione del contratto di servizi con il Comune;
- Predisposizione ed invio delle dichiarazioni contributive e versamento dei contributi (es. adempimenti contributivi e previdenziali a carico dell'azienda, gestione posizioni assicurative, calcolo dell'IRPEF trattenuta ai dipendenti e relativa dichiarazione e versamento all'Erario, ecc.);
- Gestione dei rapporti con Autorità Garanti / Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Predisposizione ed invio di dichiarazioni dei redditi, di dichiarazione dell'IVA o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
- Gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni / accertamenti effettuati dai funzionari pubblici.

Date le particolarità della Società AFC, dovute anche al fatto che la Società ha come socio unico il Comune di Torino, si ritiene che tutte le Funzioni Aziendali siano coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater così come modificato dalla L. n. 69/2015);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi:

- Adozione di apposite procedure volte a disciplinare i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Individuazione di una lista di soggetti specificatamente indicati all'interno dell'organizzazione preposti e autorizzati ai rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza;

- Definizione, all'interno delle procedure aziendali, dell'obbligo di formalizzare all'interno di appositi verbali a carico dei soggetti incaricati di intrattenere rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza così come sopradescritto;
- Monitoraggio delle transazioni intercorse con la PA, corredato da analisi del trend;
- Implementazione di procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse;

Formazione e sviluppo delle risorse umane

Si tratta delle attività connesse a:

- Formazione su richiesta del personale.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la funzione Risorse Umane e Sicurezza.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.).

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi.

- Comunicazione ufficiale ai dipendenti relativamente all'adozione del Modello 231 in essere;
- Consegna ad ogni nuovo dipendente copia del Modello 231 e del Codice Etico;
- Sottoscrizione per presa visione del Modulo di accettazione del Modello 231 e del Codice Etico.

Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza

Si tratta delle attività connesse alla strutturazione del sistema di gestione di salute e sicurezza aziendale.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la funzione Servizio di prevenzione e di protezione.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)"
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice di condotta, policy e procedure, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Salute e sicurezza sul lavoro" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali regole e procedure prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio, quali ad esempio:

- Formale identificazione dei soggetti responsabili di intrattenere rapporti con la PA e con gli Enti Pubblici competenti in materia (VV.FF., ASL, Direzione Provinciale del Lavoro/Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, ecc.).
- Definizione dell'ambito di responsabilità e dei poteri attribuiti a ciascun ruolo.
- Segregazione dei compiti tra i soggetti che predispongono la documentazione da inviare alla PA e i soggetti ai quali è stato attribuito il compito di controllare l'accuratezza e la completezza della stessa prima dell'invio.
- Approvazione e archiviazione di report specifici in caso di verifiche da parte della PA.
- Archiviazione di tutta la documentazione sviluppata ad evidenza delle verifiche effettuate.

Si veda, inoltre, quanto riportato nella Parte Speciale del Modello "Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Gestione dei Sistemi Informativi

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione della sicurezza logica (politiche e procedure di sicurezza, amministrazione della sicurezza applicativa, sicurezza dei dati, sicurezza della rete perimetrale, sicurezza dei sistemi operativi; sicurezza con le terze parti e sicurezza della rete interna);
- Manutenzione degli applicativi (specifiche, approvazione e tracciabilità, costruzione, test e qualità);
- Gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete ed ai sistemi;
- Gestione dei rapporti con outsourcer e provider esterni.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la Funzione ICT.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, la Società ha implementato il seguente sistema di controlli preventivi.

- Definizione di policy/procedure aziendali a disciplina della gestione del sistema ICT aziendale oggetto di revisione e aggiornamento periodico;
- Sottoscrizione di un contratto di service con il CSI Piemonte utile alla gestione specifica delle attività e degli aspetti legati ai sistemi informativi;
- Adesione di AFC alla RUPA, Rete Unitaria Regione Piemonte, in cui i livelli di sicurezza sono quelli previsti dalla Regione Piemonte;
- Profilazione delle utenze e tracciabilità delle richieste di Creazione/cambio/inserimento/variazione delle singole utenze e del gruppo di appartenenza cui le stesse sono associate;
- Gestione sui sistemi informativi di livelli autorizzativi/di accesso (in scrittura o in sola lettura) differenti per gli utenti in base alle attività svolte e alle responsabilità assegnate;
- Revisione periodica delle utenze attive e della corretta assegnazione dei profili utente;
- Definizione di regole specifiche per la gestione delle password di accesso ai sistemi informativi e alle risorse dirette;
- Attività di informazione, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l'obiettivo di diffondere all'interno della Società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy.
- Attività di formazione sulle norme di sicurezza informatica, ogni qualvolta sia necessario comunicare nuove procedure e/o aggiornamenti legislativi di rilievo in materia.
- Definizione di regole per la gestione e tracciabilità delle attività compiute dagli amministratori di sistema.

Procedure adottate dall'Ente

AFC ha adottato le seguenti procedure in ambito di sistema di qualità che recepiscono gli elementi finalizzati alla prevenzione dei reati della presente sezione:

- Procedura per i rapporti con la PA
- Procedura per gli accertamenti da parte della Pubblica Autorità
- Processo Ciclo Attivo e Passivo
- Procedura Budget
- Procedura adempimenti fiscale e scadenziario fiscale
- Procedura sulle informazioni privilegiate
- Procedura sulle istanze di parte
- Procedura di accesso agli atti
- Procedura gestione del Contenzioso

- PROC-840-Controllo prodotti e servizi esterni - acquisti gare appalti
- PROC-840-ACQ-Cassa Economale
- PROC-850-854-Processi- Operativi-I-II Sep-SSL-Verde-Logistica-Vigilanza
 - PROC_850-854-AC_Funerale-Sep Private
 - PROC_850-854-AC_UCIM_
 - PROC-850-854-OC-I e II Sepoltura
 - PROC-850-854-OC-ST-Logistica-Magazzino
- PROC-830-Progettazione e sviluppo Lavori
- PROC-710-Risorse Umane, Regolamenti
- PROC-530-Ruoli-Responsabilità e Autorità
- PROC-713-SI-Gestione Utenze; Regolamento Uso Risorse Informatiche; manuali
- PROC-720-Competenze
- PROC-830-ST-ED-Sub-Concessione
- PROC-830-ST-Manutenzione-UOM
- PROC-830-ST-Lavori

Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Le fattispecie di reato rilevanti – art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/01

L'articolo 24-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica (di seguito, per brevità, i **"Reati Informatici"**) richiama le fattispecie di reato di seguito elencate:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

La tematica è rilevante, considerata l'ormai enorme diffusione degli strumenti informatici e la circostanza che le aziende siano spesso esposte ad attacchi/violazioni dei propri sistemi informativi. Peraltro, con il recente aumento dell'utilizzo dello smart working, le aziende sono ancora più esposte al rischio di violazione delle misure tecniche adottate: l'uso di dispositivi e/o di connessioni di rete personali può, infatti, creare l'occasione per la commissione dei reati c.d. di criminalità informatica, che possono comportare la responsabilità della Società ove gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Inoltre, il DL 105 del 21 settembre 2019, convertito in L. 18 novembre 2019, n. 133 ha istituito il c.d. "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", volto ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle Amministrazioni Pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, comma 1, del D.L. sopra citato). In ragione di quanto sopra è stato introdotto nel codice penale il nuovo reato presupposto di cui all'art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del certificatore di firma elettronica), che però non risulta rilevante ai fini della presente Parte Speciale in quanto AFC non rientra nel perimetro di sicurezza cibernetica di cui alla normativa in esame.

Infine si evidenzia che l'art. 19 della Legge n. 238 del 23 dicembre 2021, avente ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020", ha apportato delle modifiche al codice penale che hanno interessato i "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" contemplati dall'art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01.

In particolare, le modifiche riguardano:

- l'ampliamento della descrizione delle condotte dei reati di: i) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); ii) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); iii) detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) e di iv) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) e

conseguente modifica della rubrica delle norme; o l'aumento di pena per il reato di intercettazione, impedimento;

- interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, AFC ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale¹⁷.

(i) Documenti Informatici (art. 491-bisc.p.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici."

(ii) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-terc.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni."

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede si procede d'ufficio."

(iii) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quaterc.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater"

(iv) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquiesc.p.)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00."

(v) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quaterc.p.)

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni."

¹⁷ Rimane, in particolare, esclusa la fattispecie di cui all'articolo 640-quinquies, c.p., Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, che non è stata giudicata rilevante per la Società.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

(vi) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquiesc.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.”

(vii) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bisc.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

(viii) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-terc.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.

(ix) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quaterc.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”.

(x) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquiesc.p.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Le sanzioni previste in relazione ai Delitti Informatici e Trattamento Illecito di Dati

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per AFC, indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	Da 100 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)	Fino a 300 quote	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

Le aree a rischio reato

L'Area a Rischio Reato individuata da AFC in relazione ai Delitti Informatici e di Trattamento Illecito dei Dati è l'Area a Rischio di Gestione dei Sistemi Informativi.

Norme di comportamento generale in tutte le aree a rischio reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici individuati e ritenuti rilevanti per AFC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;

- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.
- c) attenersi a quanto disposto dalle procedure aziendali e linee guida in materia di:
 - utilizzo del personal computer;
 - utilizzo della rete aziendale;
 - gestione delle password;
 - utilizzo dei supporti magnetici e dei PC portatili;
 - utilizzo della posta elettronica;
 - utilizzo della rete internet e dei relativi servizi;
 - protezione dei dati personali e riservatezza del know-how della Società;
- d) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Società e per le specifiche finalità assegnate;
- e) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- f) in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della Società, informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi/dispositivi informatici e attenersi alla Procedura gestione delle violazioni dei dati personali;
- g) utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare di:

1. introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
2. accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati di AFC, o a parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
3. distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
4. introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
5. alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
6. produrre e trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
7. intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
8. utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, *virus*, *worm*, *trojan*, *spyware*, *dialer*, *keylogger*, *rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
9. detenere, procurarsi, riprodurre e o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
10. procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
11. rimuovere il software antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.
12. introdurre e/o conservare applicazioni/software che non siano state preventivamente sottoposte al vaglio del responsabile della funzione competente alla gestione del relativo sistema informatico o la cui provenienza sia dubbia o sconosciuta;
13. trasferire all'esterno di AFC e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di AFC, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio superiore gerarchico;
14. lasciare accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (parenti, amici, ecc.);

15. utilizzare password di altri utenti aziendali, neppure per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile della funzione competente.

Le funzioni/unità organizzative aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti nell'utilizzo e nell'amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro azione ai seguenti principi generali:

- *Riservatezza* - garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- *Integrità* - garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- *Disponibilità* - garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato

Gestione Sistemi Informativi

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione della sicurezza logica (politiche e procedure di sicurezza, amministrazione della sicurezza applicativa, sicurezza dei dati, sicurezza della rete perimetrale, sicurezza dei sistemi operativi; sicurezza con le terze parti e sicurezza della rete interna);
- Manutenzione degli applicativi (specifiche, approvazione e tracciabilità, costruzione, test e qualità);
- Gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete ed ai sistemi;
- Gestione dei rapporti con outsourcer e provider esterni.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la Funzione ICT – Sistema Informativo.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-terc.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quarter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Definizione di policy/procedure aziendali a disciplina della gestione del sistema ICT aziendale oggetto di revisione e aggiornamento periodico;
- Attività di informazione, volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, con l'obiettivo di diffondere all'interno della Società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy.
- Attività di formazione sulle norme di sicurezza informatica, ogni qualvolta sia necessario comunicare nuove procedure e/o aggiornamenti legislativi di rilievo in materia.
- Monitoraggio degli SLA (Service-level agreement) specifici all'interno del contratto con l'outsourcer o provider di sistema al fine di determinarne nello specifico le attività.

Procedure adottate dall'Ente

AFC ha affidato la gestione del sistema informativo al Consorzio CSI Piemonte, istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di "mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi

della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa" (art. 3 L.R. n. 48/75) e la sua durata è stata prorogata dall'Assemblea dei Soci fino al 31 dicembre 2105.

Le misure di sicurezza sono pertanto adottate dal Consorzio stesso.

Le misure adottate da AFC Torino S.p.A.

- PROC-713-SI-Gestione Utenze;
- Regolamento Uso Risorse Informatiche;
- Manuali utilizzo

Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Informatici, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Informatici;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

PARTE SPECIALE C

Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali

Le fattispecie di reato rilevanti – Articolo 24-ter, D.Lgs. n. 231/01 e art. 10, L. 146/06

Delitti di criminalità organizzata

L'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad oggetto le "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "Delitti di Criminalità Organizzata"):

- associazione per delinquere (art.416c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bisc.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-terc.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, AFC ha ritenuto rilevanti la seguente fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Reati transnazionali

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") "si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;

- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato” (di seguito, per brevità, i “**Reati Transnazionali**”).

In particolare, l’articolo 10 della Legge n. 146/06 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati c.d. di criminalità organizzata transnazionale (di seguito, per brevità, i “**Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale**”).

Nell’ambito della più ampia definizione di Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, quelli indicati all’articolo 10 della Legge n. 146/2006, di seguito elencati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nell’ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n.146/06;
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), nell’ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n.146/06;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, DPR 23 gennaio 1973, n.43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell’ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n.146/06;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), nell’ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n.146/06;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), nell’ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n.146/06;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), nell’ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all’art. 3 della Legge n.146/06.

In particolare, in considerazione dell’attività svolta, AFC ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale.

(i) Associazione a delinquere (art. 416c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

*Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqies*, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. “.*

Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di Criminalità Organizzata e ai reati transnazionali**Sanzioni per delitti di criminalità organizzata**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento alla fattispecie di reato rilevante per AFC, indicata al precedentemente.

Reator	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.)	Da 400 a 1000 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>
Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del comma 6, c.p.)	Da 300 a 800 quote	<p>Per un periodo non inferiore a un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

Sanzioni per reati transnazionali

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 10 della Legge n. 146/06, in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per AFC, indicati nel precedentemente.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Da 400 a 1000 quote	<ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Le sanzioni interdittive sopra elencate possono essere comminate per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo univoco o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 231 del 2001.</p>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

Le aree a rischio reato

In linea generale, i Delitti di Criminalità Organizzata possono essere commessi in genere in qualsiasi tipo di area aziendale, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi del vincolo associativo. In particolare però è stata individuata come Area a Rischio Reato da AFC in relazione ai Delitti di Criminalità Organizzata, la Gestione Operatività Cimiteriale e Comparti.

Norme di comportamento generale in tutte le aree a rischio reato

Nell'espletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei Delitti di Criminalità Organizzata di cui al precedente paragrafo 1.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 e l'articolo 10, L. n.146/2016;
2. utilizzare, anche occasionalmente, AFC o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Delitti di Criminalità Organizzata o di Reati Transnazionali;
3. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
4. effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
5. riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
6. istituire rapporti contrattuali (connessi all'erogazione di servizi professionali o all'acquisto di beni e servizi, etc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste, disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto. A tale proposito, è necessario che vengano svolte tutte le attività necessarie alla identificazione della clientela e alla verifica dell'assenza dei conflitti di interesse, nonché di sospetti in ambito terroristico;
7. erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Lista ONU;

8. assumere personale risultante dalle Lista ONU;
9. ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-terdel D.Lgs. n. 231 del 2001 e ritenuti rilevanti per AFC, quest'ultima adotta norme di comportamento improntate a:

1. verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
2. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari;
3. verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
4. verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
5. AFC ha identificato i Referenti aziendali Responsabili dello svolgimento dei controlli sopradescritti in particolare la Funzione Gare, Appalti e Approvvigionamenti e la Direzione Servizi Tecnici nella definizione dei contratti e nell'identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto;
6. adottare adeguati programmi di formazione del personale.

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale sopra, indicate con specifico riferimento ai Delitti di Criminalità Organizzata rilevanti per AFC, la Società ha adottato e attuato specifiche Procedure - oltre a quelle previste per le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita analizzate alla successiva Sezione della presente Parte Speciale, e specifici controlli relativi alla Funzione Operatività Cimiteriale e Comparti volti a monitorare l'attività operativa, di seguito elencate:

- definizione di una policy diretta a stabilire le regole per la pianificazione dell'attività operativa cimiteriale e la successiva verbalizzazione delle attività operative svolte;
- previsione di regole condivise con il personale interessato volte a prevedere la sottoscrizione del sopraccitato verbale (di cui Responsabile);
- identificazione di regole aziendali volte a prevedere l'approvazione da parte di adeguati Referenti della schedulazione della pianificazione delle operazioni cimiteriali;
- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza da parte del beneficiario del servizio, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro dovuta per la prestazione cimiteriale effettuata;
- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, etc.);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- identificare un organo/funzione aziendale responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

Procedure adottate dall'Ente

AFC ha adottato le seguenti procedure in ambito di sistema di qualità che recepiscono gli elementi finalizzati alla prevenzione dei reati della presente sezione:

- PROC_850-854_Processi- Operativi-I-II SEP-SSL-Verde-Log-Vigilanza
- PROC_840_Controllo prodotti e servizi esterni - acquisti gare appalti
- PROC_830_Progettazione e sviluppo Lavori
- PROC_710_Risorse Umane
- PROC_Ciclo Attivo e Passivo

Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Delitti di Criminalità Organizzata, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

PARTE SPECIALE “D”

Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Le fattispecie di reato rilevanti – articolo 25-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 6 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in Legge 23 novembre 2001, n. 406, e successivamente modificato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha aggiunto la lettera f-bis, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “**Delitti di falsità in monete**”):

- “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate” - art.453c.p.;
- “Alterazione di monete” - art.454-c.p.;
- “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate” - art. 455c.p.;
- “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede” - art.457c.p.;
- “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati” - art.459c.p.;
- “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo” - art.460c.p.;
- “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata” - art..461c.p.;
- “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati” – art. 464c.p..

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, AFC ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

(ii) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro.

(iii) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

(iv) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrecentadue euro.

(v) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

(vi) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Le sanzioni previste in relazione ai Delitti di falsità in monete

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall' articolo25-bis, D.Lgs. n. 231 del 2001con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per AFC, indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Falsità in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	Da 300 a 800 quote	Nel caso di condanna si applicano all'Ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore ad un anno.
Alterazione di monete (art.454 c.p.)	Fino a 500 quote	Nel caso di condanna si applicano all'Ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore ad un anno.
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455c.p.).	Da 300 a 800 quote, ridotta da un terzo alla metà. Fino a 500 quote, ridotta da un terzo alla metà.	Nel caso di condanna si applicano all'Ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore ad un anno.
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.)	Fino a 200 quote (ridotta di un terzo nel caso di applicazione dell'art. 464 c.p., co 2)	

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.):	Valgono le pene di cui agli articoli 453, 455 e 457 c.p. ridotte di un terzo:	Nel caso di condanna, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non superiore ad un anno.
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p., primo comma)	Fino a 300 quote	

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

le aree a rischio reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, AFC ha provveduto ad individuare la seguente Area a Rischio Reato ai fini della commissione dei Delitti di falsità in monete, ossia l'Area della Gestione Vendita di Servizi funebri e Beni Cimiteriali.

Norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per AFC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

1. porre in essere qualsiasi operazione o attività che possa integrare la fattispecie di reato di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
2. manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
3. acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati.

Norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato

Gestione vendita servizi e beni cimiteriali

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione della vendita al pubblico;
- Gestione istruttoria dei Funerali Municipali;
- Gestione funzioni amministrative funebri e cimiteriali.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la Funzione Operatività Cimiteriale e Comparti.

Le fattispecie di reato potenzialmente realizzabili nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459c.p.).

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Definizione di un'apposita procedura volta a stabilire l'annullamento delle marche da bollo che vengono richieste per la presentazione delle istanze agli uffici amministrativi di AFC;
- Implementazione di procedure aziendali relative alla gestione della cassa,
- Svolgimento di una conta fisica della cassa giornaliera;
- Monitoraggio delle attività di verifica della cassa attraverso il mantenimento di uno specifico report che dia conto dell'ammontare presente in cassa e delle attività di verifica svolte;
- Definizione di regole formalizzate per la gestione degli incassi in moneta.

Procedure adottate dall'Ente

AFC ha adottato le seguenti procedure in ambito di sistema di qualità che recepiscono gli elementi finalizzati alla prevenzione dei reati della presente sezione:

- PROC_Ciclo Attivo e Passivo

Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Delitti di falsità in monete, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Delitti di falsità in monete;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n.231/01.

PARTE SPECIALE “E”

Reati Societari

Le fattispecie di reato previste dall'Articolo 25-ter, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “**Reati Societari**”):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.p.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare relativo alle operazioni di fusione transfrontaliera (art 54 D. Lgs 19/2023)

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, AFC ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale.

(i) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

(ii) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

(iii) Impedito controllo (art. 2625 c.c., modificato dall'art. 37, D.Lgs.39/2010)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

(iv) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”.

Si precisa che ai fini del D.lgs. 231/01 è rilevante soltanto l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. (corruzione attiva).

(v) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

(vi) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

“1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.”.

Le sanzioni previste in relazione ai reati societari

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per AFC, indicati al precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Da 200 a 400 quote art. 2621 c.c. Da 100 a 200 quote, art. 2621-bis	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)	Da 400 a 600 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Da 200 a 400 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638c.c.)	Da 400 a 800 quote	Nessuna

Per la commissione dei reati di cui all'art. 25-ter comma 1, qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 39 comma 5 "Aumento delle sanzioni penali e amministrative" della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del D.lgs. 231/01 sono raddoppiate.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

Le aree a rischio reato

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, AFC ha provveduto ad individuare le seguenti **Aree a Rischio Reato** ai fini della commissione dei Reati Societari:

- a) Gestione Amministrazione, Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione;
- b) Gestione Flussi Finanziari.

Norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per AFC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili nelle Aree a Rischio Reato individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nel precedente paragrafo 1;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
- c) mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture contabili e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AFC; comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza;

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, sono tenuti, in particolare, a:

1. mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di AFC.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AFC;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti societari di natura patrimoniale, economica e finanziaria;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di AFC e sull'evoluzione delle relative attività;
- omettere di comunicare dati ed informazioni, espressamente richiesti dalla normativa vigente, aventi ad oggetto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AFC;

2. mettere a disposizione della Città di Torino (socio unico) tutta la documentazione sulla gestione di AFC necessarie ad effettuare le attività di controllo legalmente attribuite agli stessi.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo sia da parte del socio unico, che da parte degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;

3. garantire il regolare funzionamento ed andamento della Società e degli organi sociali, agevolando ed assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della Società.

A questo proposito, ai Destinatari è fatto particolare divieto di:

- tenere condotte che impediscono materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o del socio;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- trasmettere tempestivamente al Collegio Sindacale i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile i documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;

- rispettare ed osservare rigorosamente tutte le previsioni di legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non fraponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

A questo proposito, è fatto divieto in particolare di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di AFC;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

Norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato

Gestione Amministrazione, Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione contabilità generale;
- Determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate;
- Elaborazione e predisposizione del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione;
- Elaborazione budget;
- Analisi scostamenti consuntivi vs budget.
- Gestione dei rapporti con il Socio, la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale;
- Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza, amministrative e altre autorità preposte;
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
- Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee

Le Funzioni Aziendali coinvolte nello svolgimento delle attività sopra descritte sono:

- Contabilità, Bilancio, Amministrazione, Paghe e Contributi.
- Segreteria di Direzione
- Ogni area per quanto di competenza

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dalla L. n.69/2015);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art.2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Formalizzazione di regole condivise con il personale competente relative alla redazione del bilancio e delle chiusure infrannuali;
- Predisposizione di regole condivise relative alla gestione del ciclo attivo, del ciclo passivo e del recupero crediti, prevedendo le modalità operative di contabilizzazione a cui devono essere allineati anche i dati e le informazioni provenienti dalle funzioni aziendali, gli strumenti informativi utilizzati e i controlli da parte dei Referenti coinvolti;
- Reporting periodico all'Amministratore Delegato relativo al monitoraggio delle note di debito e di credito;

- Previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti, al fine di raccogliere informazioni utili alla comprensione delle attività della Società;
- Modalità di emissione, registrazione contabile delle fatture attive a sistema mediante abbinamento con le pre-fatture nel rispetto del principio di tracciabilità;
- Monitoraggio e approvazione delle fatture passive per beni e servizi;
- Verifica degli ordini aperti per i quali non è stata ricevuta la relativa fattura;
- Approvazione e autorizzazione delle note di debito e di credito;
- Svolgimento di riconciliazioni periodiche tra i conti di contabilità gestionale e i conti di contabilità analitica;
- Periodica verifica e analisi degli scaduti e dell'insolvenza clienti;
- Gestione della documentazione a supporto alla redazione della situazione amministrativo-contabile del periodo;
- Formalizzazione di regole relative alla gestione di magazzino e allo svolgimento di inventari periodici;
- Implementazione di regole formali a disciplina delle attività di chiusura e reporting mensile;
- Approvazione del reporting mensile;
- Compilazione e sottoscrizione di un'attestazione di correttezza e di veridicità dei dati rappresentati nei prospetti di bilancio da parte dei soggetti coinvolti;
- Implementazione di regole formali a disciplina delle modalità di gestione, verifica e approvazione delle scritture non ricorrenti;
- Chiara identificazione dell'iter autorizzativo richiesto per la gestione delle poste di bilancio e la l'apertura e stima delle poste valutative.

Gestione dei Flussi Finanziari

Si tratta delle attività connesse a:

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari;
- Gestione degli incassi;
- Gestione del credito: verifica dello stato dei crediti e del pagamento delle relative fatture e attività di sollecito dei pagamenti;
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione della cassa aziendale.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritta è la Funzione Contabilità, bilancio, amministrazione, paghe e contributi.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dalla L. n.69/2015);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Formalizzazione di regole condivise con il personale responsabile relative alla gestione dei flussi finanziari;
- Monitoraggio costante mediante svolgimento di riconciliazioni bancarie periodiche;
- Comunicazione periodica di resoconti relativi alla situazione bancaria aggiornata condivisa con gli organi sociali preposti.

Procedure adottate dall'Ente

AFC ha adottato le seguenti procedure in ambito di sistema di qualità che recepiscono gli elementi finalizzati alla prevenzione dei reati della presente sezione:

- PROC_Ciclo Attivo e Passivo
- Procedura di Budget

Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Societari, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

PARTE SPECIALE “F”

Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Le fattispecie di reato rilevanti - Articolo 25-septies, D.Lgs. 231/2001

La presente Sezione della Parte Speciale riguarda i reati previsti dall'articolo 25-septies del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, i “**Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**”) introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di responsabilità amministrativa per gli Enti a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In questa sede è opportuno evidenziare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, di seguito, per brevità, il “**TUS**”) ha stabilito un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in questa materia. L'articolo 30 del TUS, infatti, dispone che:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d. alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o alla UNI EN ISO45001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, *della salute e delle politiche sociali*. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.”

La norma, pertanto, prevede che, per espressa volontà del Legislatore, debbano essere implementate attività volte a prevenire la configurazione dei reati in esame, con specifico riferimento alle attività considerate “a

rischio”, nonché comporta che debbano essere presidiate, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati, le aree e le attività indicate ed interessate dall’articolo stesso. In tema di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 25-septiesdel Decreto, prevede e regola i casi di *“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”*.

Ai sensi dell’art. 25-septiesdel Decreto:

“In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

Ai sensi dell’art. 55, comma 1 e 2, d.lgs. 81/2008 (TUS):

“1. È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06 (183) a 7.147,67 (183) euro il datore di lavoro:

- a. per la violazione dell’art. 29, comma1;*
- b. che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dell’articolo 34, comma2.*

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

- a. nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d),f).*
- b. in aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;*
- c. per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200, uomini giorno.”*

Sono previste dalla normativa in vigore sanzioni specifiche per le ipotesi di cui all’art. 55 TUS, tra le quali, il caso in cui il datore di lavoro ometta la valutazione di tutti i rischi con l’elaborazione del conseguente Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche **“DVR”**).

Il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale sia derivata una malattia grave¹⁸ o gravissima¹⁹.

¹⁸ In forza del disposto di cui all’art. 583, comma 1, c.p.: *“la lesione personale è grave, e si applica la pena da tre a sette anni:*

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo(...).”*

¹⁹ In forza del disposto di cui all’art. 583, comma 2, c.p.: *“la lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) la perdita di un senso;*
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.”*

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In genere, i reati considerati dal Decreto sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il modello organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità di AFC se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello.

I reati considerati in questa Sezione della Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti da parte dell'autore del reato, e pertanto la funzione di esimente del modello organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del TUS, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal modello organizzativo.

Si tratta di uno dei pochi casi (unitamente agli illeciti ambientali) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

In tale contesto, occorre soffermarsi sul requisito dell'imputabilità a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni determinate da colpa.

A tal proposito, si tende ad individuare nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, di conseguenza, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio in termini di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

I reati considerati nell'art. 25-septies del Decreto sono riportati di seguito:

(i) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”

(ii) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Le sanzioni previste in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25-septies del Decreto a carico della AFC qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 1, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto, per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 1.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
– Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del TUS	1000 quote	Per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
– Omicidio colposo (589 del codice penale) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sullavoro	Da 250 a 500 quote	Per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
– Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma del codice penale)	Fino a 250 quote	Per una durata non superiore a sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio delle attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

Le aree a rischio reato

L'Area a Rischio Reato che AFC ha individuato in relazione alle fattispecie di cui all'art. 25-septies del Decreto è la Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

Come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, non è possibile individuare e limitare aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

Il Modello, pertanto, prevede un costante aggiornamento del DVR, fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua completezza.

Le Aree a Rischio Reato nell'ambito salute e sicurezza coinvolgono la totalità delle funzioni e delle aree operative della Società.

L'Area a Rischio Reato di cui si discute, in considerazione del fatto che può coinvolgere anche specifiche attività per cui sono richiesti specifici adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, potrebbe assumere rilevanza ai fini della possibile configurazione dei reati in esame, se e nella misura in cui gli adempimenti in questione non vengano correttamente assolti.

Inoltre, la commissione, nelle Aree a Rischio Reato, di determinate azioni e/o omissioni potrebbe comportare anche sanzioni amministrative, indipendentemente dalla realizzazione delle fattispecie dell'omicidio colposo nonché delle lesioni personali gravi e gravissime.

Norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato

Nell'ambito della presente Sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutti i Destinatari nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a prevenire e/o limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche. La normativa vigente individua i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza nello schema organizzativo e funzionale della Società così organizzato: Datore di Lavoro, Dirigenti, Delegati ex art. 16 TUS, Preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al primo soccorso, Addetti antincendio, Preposti, Lavoratori.

In particolare, sono indelegabili da parte del Datore di Lavoro i seguenti obblighi previsti ex art. 17, TUS:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28, TUS;
- b) la designazione del responsabile di prevenzione e protezione dai rischi.

Fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 17, TUS attraverso lo strumento della delega di funzioni previsto dall'art. 16, TUS, il datore di lavoro può delegare, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti espressamente previsti dall'art. 16²⁰, TUS, l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze. I soggetti delegati dal datore di lavoro possono a loro volta subdelegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza nei limiti previsti dall'art. 16, comma 3-bis, TUS.

Datore di lavoro e Dirigenti sono tenuti all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 18²¹, TUS, nel quadro della più ampia previsione dell'art. 2087 cc, qualificata quale norma di chiusura del sistema con riferimento alla portata degli obblighi di sicurezza posti ex lege in capo al Datore di Lavoro.

²⁰ Articolo 16, TUS, *Delega di funzioni*

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. La delega di funzioni di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica di cui all'articolo 30, comma 4.
- 3-bis Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

²¹ Articolo 18, TUS *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

In particolare, il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi di cui è disposto dall'articolo 31, TUS il Datore di Lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che sicurezza posti dalla normativa in capo a Preposti, Lavoratori e a tutti i soggetti impegnati nell'attività societaria.

- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL, o all'IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

1-bis L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Gli obblighi di sicurezza posti dalla normativa vigente in capo a Preposti e Lavoratori sono compiutamente disciplinati rispettivamente dagli articoli 19 e 20²²TUS.

In base all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, TUS.

È previsto espresso divieto, per tutti i Destinatari del Modello adottato da AFC, di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d) rifiutare di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito anche i "DPI") o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- e) svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- a) il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di direttive atte alla modifica di natura organizzativa di presidi di emergenza, primo soccorso;
- d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) le attività di sorveglianza sanitaria;
- f) le attività di formazione e informazione del personale;
- g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- h) l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;

²² Articolo 20, TUS *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Al fine di realizzare un efficace sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, che integri e tenga conto, al suo interno della tecnica, l'organizzazione e le condizioni del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro, AFC provvede a predisporre:

- 1) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da a) a d);
- 2) un'articolazione di funzioni che assicuri il presidio di soggetti in possesso delle competenze tecniche e dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo i dettami stabiliti dalle normative vigenti;
- 3) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione degli obiettivi prefissati in materia di salute e sicurezza dal medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e dell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, nonché dell'attività societaria, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini sicurezza, dai Dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuali messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro ai fini sicurezza, al Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

È inoltre fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del Decreto).

È fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle Procedure aziendali previste all'interno del DVR, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In particolare, con riferimento ai Terzi:

- gli **appaltatori** devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite da AFC in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da AFC ed informare sulle medesime i lavoratori impiegati nelle attività oggetto di appalto; (iii) cooperare e coordinare con AFC per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera;

- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli **installatori** devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda i Lavoratori, ai sensi di quanto previsto dal TUS, ogni individuo deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

I Lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di lavoro, ai Dirigenti o ai preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art.25-septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva, alla sua organizzazione ed alle criticità nel tempo manifestatesi:

- Definizione della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza;
- Gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza e aggiornamento normativo;
- Analisi e studio delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Gestione della struttura organizzativa preposta allo svolgimento delle attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro;
- Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema salute e sicurezza;
- Gestione delle emergenze e degli adempimenti in materia di Sorveglianza Sanitaria (incluso il covid -19);
- Attività di informazione e coinvolgimento dei lavoratori in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro;
- Gestione della formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza;
- Gestione della comunicazione, flusso informativo e cooperazione;

- Gestione delle tematiche inerenti la salute e sicurezza per attività in appalto, con specifico riferimento a quelle disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (Cantieri Temporanei e Mobili);
- Segnalazione, rilevazione e registrazione degli infortuni e degli incidenti;
- Gestione dei controlli e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- Misurazione e monitoraggio delle prestazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e devono intendersi come facenti parte del Modello. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento a:

- organigramma e funzionigramma della sicurezza (come riportato all'interno del DVR);
- verbali delle riunioni periodiche previste dalla normativa, riguardanti altresì l'analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte;
- verbali delle riunioni con i rappresentanti sindacali.

Le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal DVR a cura del Medico Competente e, per quanto di competenza, degli Addetti al primo soccorso.

L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro, è formalizzata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

AFC procede regolarmente alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste. Ogni richiesta viene registrata secondo il sistema di archiviazione documentale previsto dal relativo sistema qualità.

AFC procede periodicamente alla verifica di tutte le Procedure adottate mediante le modalità previste nel DVR.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, AFC si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

In particolare, tale struttura è analiticamente indicata nei DVR delle sedi di AFC con riferimento (i) ai rischi propri delle attività svolte dai dipendenti e (ii) ai rischi presenti nelle singole sedi operative.

Procedure previste dalla normativa

Tra le procedure previste dalla normativa, si fa riferimento, in primo luogo, alla valutazione dei rischi e alla relativa documentazione quale:

- DVR, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 TUS, con riferimento a ogni sede di AFC;
- documentazione di aggiornamento dell'analisi dei rischi individuata nella parte generale del DVR;
- ulteriore documentazione prevista e richiamata nel DVR;
- documentazione relativa ai corsi di formazione ed all'aggiornamento del personale;
- piano sanitario e documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria del personale;
- piano di emergenza e di gestione delle emergenze;
- verifica periodica degli impianti;
- procedure relative alla gestione degli appalti;
- procedure relative alla gestione degli acquisti di apparecchiature, attrezzature e impianti da installare nei luoghi di lavoro;
- DUVRI per l'esecuzione di lavori in regime di appalto in presenza di rischi interferenziali;
- ove applicabile: procedure di gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei dipendenti distaccati presso luoghi di lavoro estranei alla disponibilità giuridica della Società.

Al fine di consentire l'agevole lettura della presente Sezione della Parte Speciale non si ritiene opportuno riportare, se non per sommi capi nel successivo paragrafo, il contenuto della documentazione citata, che si intende tuttavia integralmente richiamata e facente parte del Modello.

Si da tuttavia conto che nell'anno 2020 nel DVR è stato inserito l'allegato speciale RISCHIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-2019, mantenuto aggiornato costantemente secondo le disposizioni dell'OMS, del consiglio Superiore della Sanità e disposizioni normative correlate.

Procedure specifiche predisposte dall'ente per il presidio delle Aree a Rischio e relativi controlli.

È prevista la predisposizione e l'implementazione di apposite procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, redatte secondo la normativa prevenzionistica vigente.

A tal riguardo e ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei principi, dei divieti e delle prescrizioni elencati nei precedenti paragrafi, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, i Destinatari del Modello devono attenersi alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale.

La Società ha posto in essere i seguenti controlli al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza:

- Sono formalmente definite, approvate e diffuse procedure relative alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, così come meglio dettagliate all'interno del DVR.
- La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza, i relativi ruoli, responsabilità e poteri previsti dalla normativa prevenzionistica vigente è definita attraverso un sistema di nomine e deleghe ai sensi dell'art.16 del TUS ed è riportata all'interno del DVR.
- E' definito un sistema di deleghe e poteri opportunamente formalizzato;
- E' garantita la tracciabilità e conservazione della documentazione relativa ai controlli;
- Sono formalmente definiti i principi ispiratori in materia di salute e sicurezza;
- Gli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sono pianificati e monitorati adeguatamente, anche attraverso apposita attività di reporting;
- Sono identificati i soggetti cui è affidato il compito di garantire l'aggiornamento delle prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza;
- Sono identificate le modalità e i criteri a supporto del processo di valutazione dei rischi che prevedono, tra l'altro, il coinvolgimento di tutte le figure previste dalla normativa prevenzionistica vigente;
- Sono identificate le modalità e i criteri per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei DPI;
- Sono identificate le modalità e i criteri per la gestione delle situazioni di emergenza;
- Sono identificate le modalità e i criteri circa il coinvolgimento dei lavoratori, anche per tramite dei loro rappresentanti (RLS), nelle tematiche inerenti la salute e sicurezza e nell'identificazione dei pericoli, nella valutazione dei rischi, nella definizione dei controlli, nell'analisi degli incidenti e nello sviluppo e riesame delle politiche e degli obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- Sono identificate le modalità e i criteri circa le modalità di informazione dei lavoratori, l'identificazione dei soggetti cui è affidata l'informazione dei lavoratori relativamente alle tematiche in materia di salute e sicurezza; il compito del Medico Competente di informare il lavoratore relativamente ai processi e ai rischi connessi all'attività lavorativa e a tener traccia di tale informativa;
- Sono identificate le modalità e i criteri circa le modalità di formazione dei lavoratori, l'identificazione dei soggetti cui è affidata la formazione ai lavoratori relativamente alle tematiche in materia di salute e sicurezza;
- Sono identificate le modalità e i criteri circa la gestione dell'informativa alle imprese esterne che svolgono lavori in appalto sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alle proprie attività. Sono identificate le modalità e i criteri circa le modalità di predisposizione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI).
- Sono identificate le modalità e i criteri circa il processo di valutazione e classificazione dei fornitori e dei contrattisti con riferimento agli aspetti inerenti la salute e la sicurezza, ivi inclusi i loro sub-appaltatori. Sono attribuite responsabilità per la verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori (inclusi i requisiti di carattere generale e morale) e delle necessarie autorizzazioni previste, la verifica della corrispondenza tra quanto fornito / attestato e le specifiche di acquisto aventi impatto sulla salute e la sicurezza.

- Sono presenti clausole contrattuali volte a garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza da parte di fornitori e trattisti, sub-appaltatori e dei soggetti cui sono concessi beni in comodato e/o locazione. Sono attribuiti ruoli e responsabilità circa la verifica degli standard contrattuali e delle clausole vessatorie aventi impatto sulla salute e sicurezza.
- Le modalità e i criteri circa l'attività di monitoraggio sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza da parte degli appaltatori e subappaltatori sono identificate, sono attribuiti ruoli e responsabilità relativi a tale attività di monitoraggio e sono identificate le modalità di tracciabilità dell'attività.
- Sono definiti le modalità e i criteri di gestione dei cantieri temporanei o mobili, attraverso la nomina dei soggetti responsabili in materia, nonché tramite la definizione di criteri e modalità di svolgimento delle verifiche volte a garantire il possesso dei requisiti previsti della normativa prevenzionistica vigente.
- Sono identificate le modalità e i criteri circa l'attività di manutenzione e ispezione degli asset aziendali (ivi comprese le verifiche antincendio).
- Sono identificate le modalità e i criteri circa la registrazione e il monitoraggio delle prestazioni in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:
 - dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
 - i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser; macchine);
 - dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda (ad esempio schede di sicurezza delle sostanze per la pulizia);
 - altridatidiversidainfortunieincidenti(tenendocontodieventualicontroversie/contenziosiinsorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio.
- Sono identificate le modalità e i criteri circa l'attività di audit e la verifica periodica dell'efficienza ed efficacia della gestione della salute e sicurezza
- Viene redatto e conservato apposito verbale relativo alla riunione periodica ex Art. 35 del D.lgs.81/08);
- Sono identificate le modalità e i criteri circa la conduzione del riesame della gestione della salute e sicurezza da parte della Direzione.
- I soggetti delegati a gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di ispezioni e accertamenti sono formalmente identificati.

Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

PARTE SPECIALE “G”

Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio

Le fattispecie di reato rilevanti - Articolo 25-octies, D.Lgs.n.231 del 2001

Obiettivo del presente capitolo è di disciplinare gli obblighi che tutti i Destinatari devono adempiere – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nel prosieguo – in conformità alle regole di condotta statuite, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del Codice Penale, come richiamati dall’art. 25-octies D.Lgs. n. 231 del 2001) come modificati dall’art. 1 del D.Lgs. 195/2021, relativo alla “Lotta al riciclaggio mediante diritto penale” - attuativo della Direttiva Riciclaggio (UE) 2018/ 1673.

In particolare, l’art. 1 del D. Lgs 195/2021 ha esteso il novero delle attività criminose da cui derivano i beni riciclati, che potranno provenire non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma anche contravvenzionali e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche da delitti colposi.

A tal riguardo si precisa che i reati contravvenzionali idonei a formare presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, sono circoscritti a quei reati puniti con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale richiamate dall’art. 25-octies del Decreto, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie di reato.

(i) Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”.

L’articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- l’acquisto, inteso come l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto o contravvenzione, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- l’occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto o contravvenzione.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale attività consiste in ogni attività di mediazione, o comunque di messa in contatto, tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente.

Lo scopo di tale incriminazione consiste, dunque, nell’esigenza di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto ed evitare la dispersione degli oggetti (denaro, beni mobili o immobili) provenienti dallo stesso.

La fattispecie di reato della ricettazione richiede, pertanto, l'esistenza di un **reato** presupposto, dal quale provengano il denaro o i beni oggetto di ricettazione. Requisito essenziale è che si tratti di un reato, anche non necessariamente contro il patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di reato. Occorre precisare che il concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso.

Infine, l'art. 648 c.p. stabilisce una circostanza aggravante qualora il reato sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed un'attenuante nell'ipotesi in cui il fatto sia di particolare tenuità.

(ii) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la *ratio* dell'art. 648-bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo la norma in esame finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive legali.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzamento del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, attraverso un qualsiasi espediente.

Infine, l'art. 648-bis c.p. prevede una circostanza aggravante e una circostanza attenuante. La prima è riferita all'ipotesi che il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. In tal caso la *ratio* di un siffatto aggravamento di pena è dettato dal scoraggiare il ricorso ad esperti per attuare la sostituzione del denaro di provenienza illecita. La circostanza attenuante fa invece riferimento all'ipotesi in cui i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta di una circostanza attenuante fondata sulla presunzione di minore gravità del riciclaggio che proviene da un delitto punito con una pena non particolarmente elevata.

(iii) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalità:

- impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- la necessità che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'art. 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-bisc.p.). Pertanto ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie²³.

Infine, l'art. 648-ter c.p. prevede una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

(iv) autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416bis.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

La condotta consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso.

Il quarto comma stabilisce poi la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale.

²³ Occorre precisare che il termine “impiegare” deve essere inteso quale sinonimo di “usare comunque”, ossia di utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico, l'utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rileva, principalmente, come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, l'espressione “attività economiche o finanziarie” va intesa come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.

Le sanzioni previste in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art. 648c.p.) - Riciclaggio (art. 648-<i>bisc</i>.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>terc</i>.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.) 	Da 200 a 800 quote	<p><i>Per una durata non superiore a due anni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Da 400 a 1000 quote	<p><i>Per una durata non superiore a due anni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

Le aree a rischio reato

Come anticipato al precedente paragrafo 1, ai fini della commissione dei reati di cui all'art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231 del 2001, presupposto comune e necessario è il trasferimento di beni denaro o altre utilità di provenienza illecita.

Nonostante le difficoltà nel ricondurre a specifiche funzioni aziendali o aree operative il rischio di commissione dei reati in parola e, quindi, di collegare in via generale a singole funzioni/attività aziendali il rischio della loro commissione, le attività di *risk assessment* effettuate dalla Società hanno evidenziato le "Aree a Rischio Reato" di seguito elencate, nell'ambito delle quali sono state individuate specifiche "Attività Sensibili":

- Gestione Vendita di Beni e Servizi;
- Gestione Acquisti;
- Gestione Flussi Finanziari.

Si precisa che le Attività Sensibili sotto elencate assumono rilievo ai fini della possibile configurazione dei reati di cui all'art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231 del 2001, in considerazione del fatto che implicano (o risultano comunque strumentali) al trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che - qualora risultassero di provenienza illecita - comporterebbero, di fatto, un rischio di commissione dei reati.

Per quanto attiene alle possibili modalità di commissione dei reati in esame nell'ambito della realtà aziendale di AFC, posto che, come accennato in precedenza, l'elemento caratterizzante di tali reati è costituito dalla provenienza illecita dell'oggetto materiale degli stessi (ovvero qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i beni materiali ed immateriali in genere, ecc.), risulta particolarmente complesso individuare specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose oggetto del presente capitolo (invero, qualsivoglia attività che abbia ad oggetto un bene o un'utilità di provenienza illecita, potrebbe astrattamente configurare uno dei sopra citati delitti).

Si precisa, tuttavia, che, quando ci si riferisce ad un bene od un'utilità "proveniente da reato", s'intende che esso ne deve costituire il prodotto (ovvero il risultato ottenuto dall'autore con la commissione del reato), il

profitto (*i.e.*: il vantaggio economico ricavato dal reato) oppure il prezzo (il compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato).

Rilevano, pertanto, ai presenti fini, i reati tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad esempio concussione, corruzione, appropriazione indebita, traffico di armi o di droga, usura, frodi comunitarie, ecc.).

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene²⁴²¹.

Preme rilevare, inoltre, anche al fine di motivare la trattazione congiunta delle tre fattispecie criminose, il rapporto di specialità tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione: il primo, infatti, si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità prevista nel secondo, unitamente ad attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (Cass. Pen., Sez. II 09.05.2007, n. 32901).

In relazione alla possibile condotta dell'ente, a titolo esemplificativo, costituirà riciclaggio e non invece ricettazione, la condotta della società che non si limita a mettere in contatto acquirente e venditore, ma interviene, di fatto, nel trasferimento del bene di provenienza illecita. Ciò in quanto, mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro soggetto, rappresenta una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare l'identificazione della provenienza del bene (cfr. *ex multis*, Cass. Pen., Sez. V, 05.02.2007, n. 19288).

Allo stesso modo, anche tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, vi è rapporto di specialità che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle due fattispecie incriminatrici: se il delitto di cui all'art. 648 c.p. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648-bisc.p. richiede lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita e quello di cui all'art. 648-terc.p. che tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie (Cass. Pen., Sez. II, 10.01.2003, n. 18103).

Alla luce di quanto sopra, assume, pertanto, fondamentale rilevanza ai fini *de quo*, il determinarsi di circostanze che possano essere considerate anomale rispetto alla normale operatività aziendale e che possano, di conseguenza, celare attività potenzialmente illecite. Tra queste, definibili quali "indicatori di anomalia", si sottolinea, a titolo esemplificativo e non certamente esaustivo, l'utilizzo di denaro contante e/o di titoli al portatore oltre i limiti e le soglie legislativamente stabiliti e l'interposizione fittizia di soggetti nell'ambito delle transazioni commerciali.

Pertanto, appare evidente il ruolo centrale che assume il livello di conoscenza che l'ente è in grado di acquisire rispetto alle proprie controparti, al fine di tutelarsi dal coinvolgimento in operazioni potenzialmente riconducibili ad attività di riciclaggio, ricettazione o impiego di beni denaro o utilità di provenienza illecita.

Fermo restando quanto illustrato in precedenza, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano, di seguito, alcune possibili modalità di commissione dei reati in parola che potrebbero astrattamente configurarsi nell'ambito della realtà aziendale di AFC:

- acquisto di beni derivanti da reato, nella consapevolezza dell'illecita provenienza degli stessi, ottenendo un vantaggio dall'effettuazione di tale compravendita (es. acquisto ad un prezzo particolarmente esiguo);
- inserimento di fornitori o clienti fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecita, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico, ottenendo un vantaggio monetario dallo svolgimento di tale attività;
- instaurazione di rapporti commerciali con clienti dediti ad attività illecite, con la finalità di ripulire il denaro generato tramite tali attività criminose, ottenendo un vantaggio economico dalla condotta posta in essere;
- emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall'effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all'effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;

²⁴ Si segnala che secondo un'interpretazione particolarmente rigorosa - non condivisa dalla Giurisprudenza maggioritaria - sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio, ovvero il cosiddetto dolo indiretto od eventuale

- accredito di somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- investimenti a diretto vantaggio della Società, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito.

Norme di comportamento generale nelle aree a rischio reato

I soggetti coinvolti nella gestione di attività sensibili rientranti nelle Aree a Rischio Reato sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto del presente capitolo, al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*octies* del Decreto);
- b) astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti e/o atti prodromici alla successiva realizzazione delle fattispecie di reati indicati nel presente capitolo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, o possano integrare, anche solo in via potenziale, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001);
- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento, ed in particolare:
- trasferire denaro contante (e quindi sia l'incasso che il pagamento), effettuato in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata²⁵, è complessivamente pari o superiore a 999 euro (il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.);
- emettere o accettare, assegni bancari, postali e circolari per importi pari o superiori a euro 999 senza la clausola "NON TRASFERIBILE".

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività inerenti all'operatività aziendale, ed in particolare nell'ambito delle Attività Sensibili, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa in materia;
- verificare l'attendibilità dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori);
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei fornitori e dei *partner* commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali AFC ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati *de quo*;
- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del gruppo;

²⁵ Costituisce operazione frazionata un'operazione unitaria di valore complessivamente pari o superiore ai limiti imposti dalla legge, posta in essere attraverso più operazioni, ciascuna di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 (sette) giorni. Si è tuttavia in presenza di un'operazione frazionata anche quando ricorrono elementi per ritenerla tale, a prescindere dal lasso temporale in cui viene realizzata

- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni *inter company*, da effettuarsi sempre e comunque in conformità agli standard di mercato;
- informare prontamente l'OdV, qualora sorga il ragionevole dubbio di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di cui sopra;
- informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Norme di comportamento particolare nelle aree a rischio reato

Gestione Acquisti di Beni e di Servizi

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione dei bandi di gare;
- Gestione delle assegnazioni dirette;
- Emissione e verifica degli Ordini di Acquisto in funzione delle necessità espresse;
- Qualifica, selezione e valutazione dei fornitori.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la Funzione Gare, Appalti e Approvvigionamenti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo.

- Formalizzazione dei controlli svolti dalla società in apposita procedura condivisa con il personale responsabile della gestione acquisti;
- Formale identificazione dei soggetti responsabili della gestione e approvazione di acquisti di beni e servizi;
- Selezione dei fornitori mediante il canale MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);
- Formalizzazione del processo valutativo dei potenziali fornitori, con particolare riferimento alle verifiche previste per legge (Casellario Giudiziale, Camera di Commercio, etc.);
- Garanzia di tracciabilità del processo di selezione del fornitore di beni e servizi, anche con riferimento dell'analisi comparativa delle offerte ricevute e relativa archiviazione;
- Formalizzazione dei controlli periodici relativi alla completezza della documentazione archiviata rispetto alla contrattazione;
- Espresa indicazione, nei contratti stipulati con i fornitori, del Modello cui i terzi debbono attenersi nello svolgimento delle attività e delle clausole di risoluzione dei contratti in caso di inosservanza degli elementi del Modello.

Gestione Vendita Servizi e Beni Cimiteriali

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione della vendita al pubblico;
- Attività di fatturazione;
- Gestione piccola cassa.

Le Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la Funzione Operatività Cimiteriale e Comparti.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Ricettazione (art. 648 c.p.),
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.),
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Controllo formale delle Onoranze Funebri che richiedono accesso al Prenotatore on line di servizi funebri;
- Tracciabilità dei preventivi relativi ai servizi di prima e seconda sepoltura;
- Formalizzazione di regole condivise con il personale dipendente competente di monitoraggio e comparabilità delle approvazioni dei preventivi di prima e seconda sepoltura;
- Definizione e formalizzazione all'interno delle procedure aziendali, di una soglia oltre la quale non vengono accettati pagamenti in contanti;
- Previsione a sistema di processi autorizzativi e di revisione delle pratiche inserite.

Gestione Flussi Finanziari

Si tratta delle attività connesse a:

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari;
- Gestione degli incassi;
- Gestione del credito: verifica dello stato dei crediti e del pagamento delle relative fatture e attività di sollecito dei pagamenti;
- Gestione dei pagamenti;
- Gestione della cassa aziendale.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la Funzione Contabilità, Bilancio, Amministrazione e Controllo di Gestione.

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Le potenziali modalità di commissione dei reati in esame sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Formalizzazione di regole condivise con il personale responsabile relative alla gestione dei flussi finanziari;
- Definizione, nella procedura aziendale, di un limite preciso e condiviso con tutti gli operatori oltre il quale viene emessa nota di credito;
- Reporting periodico all'Amministratore Delegato relativo al monitoraggio delle note di debito e di credito;
- Definizione di un limite di importo condiviso con il personale competente interessato, oltre il quale non vengono accettati pagamenti in contanti;
- Approvazione e autorizzazione delle note di debito e di credito;
- Monitoraggio costante mediante svolgimento di riconciliazioni bancarie periodiche;
- Comunicazione periodica di resoconti relativi alla situazione bancaria aggiornata condivisa con gli organi sociali preposti.

Procedure adottate dall'Ente

AFC ha adottato le seguenti procedure in ambito di sistema di qualità che recepiscono gli elementi finalizzati alla prevenzione dei reati della presente sezione:

- PROC_840_Controllo prodotti e servizi esterni - acquisti gare appalti
- PROC_830_Progettazione e sviluppo Lavori
- PROC_850-854_PROCESSI OPERATIVI-I-II_SEP_SSL_Verde-Log_Vigilanza
- PROCESSO Ciclo Attivo e Passivo

Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati di Riciclaggio, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati di Riciclaggio;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n.231/01.

PARTE SPECIALE “H”

Reati Ambientali

La fattispecie di reato rilevanti - Articolo 25-undecies, D.Lgs.n.231 del 2001

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 121/2011 (di seguito, per brevità, i “**Reati Ambientali**”). Quest'ultimo testo normativo ha recepito la Direttiva 2008/99/CE “sulla tutela penale dell'ambiente”, nonché la Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa “all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, ed ha pertanto esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente.

L'art. 25-undecies è stato successivamente integrato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 nuovi reati presupposto.

Di seguito l'elenco delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies:

Reati introdotti nel **codice penale** dallo stesso D.Lgs. n. 121/2011, *sub* articoli:

- 727-bis;
- 733-bis;

Reati inseriti nel codice penale dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, *sub* articoli:

- 452-bis;
- 452-quater;
- 452-quinquies;
- 452-sexies;
- 452-octies;

Reati previsti dal **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (*Norme in materia ambientale*, di seguito anche “**Codice dell'Ambiente**”), agli articoli:

- 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
- 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo);
- 257, commi 1 e 2;
- 258, comma 4 (secondo periodo);
- 259, comma 1;
- 260, commi 1 e 2 (articolo abrogato e trasferito nel codice penale all'art. 452-quaterdecies “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” dal D.lgs.21/2018);
- 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8;
- 279, comma 5;

Reati previsti dalla **Legge 7 febbraio 1992, n. 150** (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), agli articoli:

- 1, commi 1 e 2;
- 2, commi 1 e 2;
- 3-bis, comma 1;
- 6, comma 4;

nonché ai reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1²⁶, della stessa Legge n. 150/1992;

- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente), all'articolo 3, comma 6;
- Reati previsti dal **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202** (*Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), agli articoli:

²⁶ Si tratta, in particolare dei reati di falsità in atti di cui agli articoli dal 476 al 493-bis, c.p..

- 9, commi 1 e2;
- 8, commi 1 e2.

Di seguito, il testo delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, ovvero, di seguito, per brevità, "T.U.A.") e in altre leggi Speciali a tutela dell'ambiente, richiamate dall'art. 25-undecies ritenute applicabili e rilevanti per la Società.

Reati previsti dal T.U.A.

(i) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo periodo),TUA)

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi. (...)

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. (...)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600 a euro 26.000.(...)"

(ii) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4,TUA)

(omissis)

(omissis) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (omissis)"

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività sopra menzionate sono:

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, 3 (primo e secondo periodo TUA);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4,TUA).

Le sanzioni previste in relazione ai Reati Ambientali

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Norma richiamata	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lett. a), T.U.A.)	Fino a 250 quote	Nessuna
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo, T.U.A)	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U.A.)	Da 150 a 250 quote	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

Le aree a rischio reato

Si riporta, di seguito, l'indicazione dell'Area a Rischio Reato individuata da AFC in relazione ai Reati Ambientali, ossia l'Area Gestione aspetti ambientali.

Le Funzioni Aziendali coinvolte sono:

- Direzione Servizi Tecnici
- Servizio di Prevenzione e Protezione

Norme di comportamento generale in tutte le aree a rischio reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Ambientali individuati al precedente paragrafo e ritenuti rilevanti per AFC, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in cui si articola l'Area a Rischio Reato individuata, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 5, dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto);
- b) evitare di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- c) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare, per quanto di competenza, quanto definito al fine di preservare l'Ambiente e devono comunicare tempestivamente alle strutture competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

Regole di comportamento per soggetti esterni alla Società

È fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, presi individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto).

È fatto, altresì, divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale, ovvero ad altre disposizioni aziendali in materia di protezione dell'ambiente.

In particolare i fornitori di servizi ambientali devono: (i) garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società; (ii) operare nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore e delle autorizzazioni ambientali concesse alla Società; (iii) recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente (iv) comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

Norme di Comportamento Particolare nelle singole Aree a Rischio Reato

Le attività sensibili risultano quelle connesse a:

- Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di Ambiente
- Gestione dei rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse all'Ambiente
- Attività di formazione e informazione in tema di Ambiente
- Gestione degli impianti durante l'intero ciclo vita
- Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti
- Gestione delle sostanze lesive dell'ozono

Non risultano sensibili per gli aspetti ambientali le seguenti attività:

- Gestione delle emergenze
- Gestione delle autorizzazioni ambientali
- Gestione scarichi idrici, emissioni, impatti sulla biodiversità
- Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica
- Pubblica Amministrazione

Controlli Preventivi

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Definizione della struttura organizzativa di gestione ambientale e identificazione dei soggetti responsabili;
- Formalizzazione di regole relative agli aspetti ambientali e condivisione con il personale responsabile;
- Definizione degli impegni di spesa in ambito ambientale;
- Valutazione periodica dei rischi ambientali sensibili, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti;
- Definizione dei requisiti ambientali in base ai quali i fornitori vengono valutati, classificati e qualificati;
- Monitoraggio degli aspetti ambientali durante le attività di cantiere, appalto o sub-appalto di terzi presso le aree operative della Società;
- Rendicontazione formalizzata di incontri periodici in tema ambientale tra le diverse funzioni responsabili;
- Formazione e informazione in tema ambientale;
- Monitoraggio e manutenzione periodica degli impianti;
- Classificazione e relativa gestione dei rifiuti prodotti.

Procedure adottate dall'Ente

Per la presente sezione si rimanda al DVR.

Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Ambientali, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Ambientali;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

PARTE SPECIALE “I”

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

La fattispecie di reato prevista dall’Articolo 25-decies, D.Lgs.n.231 del 2001

La presente Parte Speciale si riferisce alla fattispecie di reato richiamata dall’art. 25-*decies*²⁷, inserito dall’art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, di cui all’articolo 377-*bis*, Codice Penale (di seguito, per brevità, il “**Delitto di Induzione**”).

In forza di tale norma:

(i) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”.

Le sanzioni previste in relazione al delitto di Induzione

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall’art. 25-*decies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dell’ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Articolo 377- <i>bis</i> , c.p.	fino a 500 quote	nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l’eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

Le aree a rischio reato

L’area a rischio reato individuata da AFC in relazione al Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, è l’Area di Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche.

Norme di comportamento generale in tutte le aree a rischio reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di Induzione, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie del Delitto di Induzione, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di:

- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

²⁷ Originariamente 25-*novies* e così rinumerato dal D.Lgs. 121/2011.

Norme di comportamento particolare nelle singole aree a rischio reato

Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche

Dato il particolare rapporto che intercorre tra AFC e la Pubblica Amministrazione, dovuto al fatto che si tratta di una società a socio unico Città di Torino, si ritiene che tutte le funzioni aziendali siano coinvolte nell'Area a Rischio di Gestione dei Rapporti con Autorità Pubbliche.

Le potenziali modalità (astratte) di commissione del Delitto di Induzione sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione al rischio di commissione del Delitto di Induzione, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo.

- Adozione di apposite procedure volte a disciplinare i rapporti con l'Autorità Giudiziaria
- Individuazione di una lista di soggetti specificatamente indicati all'interno dell'organizzazione preposti e autorizzati ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- Definizione, all'interno delle procedure aziendali, dell'obbligo di formalizzare all'interno di appositi verbali a carico dei soggetti incaricati di intrattenere rapporti con l'Autorità giudiziaria così come sopradescritto;
- Monitoraggio delle transazioni intercorse con l'Autorità Giudiziaria, corredato da analisi del trend;
- Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse;

Procedure adottate dall'Ente

AFC ha adottato le seguenti procedure in ambito di sistema di qualità che recepiscono gli elementi finalizzati alla prevenzione dei reati della presente sezione:

- Procedura per gli accertamenti da parte della Pubblica Autorità

Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione del Delitto di Induzione, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione del Delitto di Induzione;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

PARTE SPECIALE “L”

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La fattispecie di reato prevista dall'Articolo 25-duodecies, D.Lgs.n.231 del 2001

La presente Parte Speciale si riferisce alla fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamata dall'art. 25-duodecies, inserita nel D.Lgs. n. 231 del 2001, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Quest'ultimo testo normativo ha infatti esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche al reato previsto dall'articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - “Testo Unico sull'immigrazione” - (di seguito, per brevità, “**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**”).

In forza di tale norma: effettuata

(i) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12²⁸ sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b. *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c. *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.*

Le sanzioni previste in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231 del 2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Articolo 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286.	da 100 a 200 quote	nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (*i.e.*: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

Le aree a rischio reato

L'Area a Rischio Reato individuata da AFC in relazione al Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è l'Area a Rischio Amministrazione del Personale.

Norme di comportamento generale in tutte le aree a rischio reato

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- a) astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato riportata nel precedente paragrafo;
- b) astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, la fattispecie del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione del medesimo reato.

²⁸ Il comma 12 dell'art. 22 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Norme di comportamento particolare nell'area a rischio reato**Amministrazione Del Personale**

Si tratta delle attività connesse a:

- Gestione del processo di selezione del personale;
- Gestione anagrafica dipendente.

La Funzione Aziendale coinvolta nello svolgimento delle attività sopra descritte è la Funzione Risorse Umane. Le potenziali modalità di commissione del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono state oggetto di valutazione da parte dei responsabili della Società nella costruzione del presente Modello.

In relazione al rischio di commissione del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, AFC ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Predisposizione di specifica procedura/check list relativa alla documentazione e agli adempimenti necessari per l'assunzione di lavoratori stranieri;
- Richiesta in fase di assunzione del permesso di soggiorno valido (in caso di candidati cittadini di Paesi extracomunitari);
- Archiviazione di tutti i documenti relativi alle candidature e all'assunzione all'interno di appositi Database;
- Esistenza di uno scadenziario relativo ai permessi di soggiorno del personale;
- Monitoraggio dello scadenziario relativo ai permessi di soggiorno del personale al fine di permettere la gestione dei solleciti al personale interessato;
- Definizione di ruoli e responsabilità relativamente al monitoraggio della scadenza dei permessi di soggiorno.

Procedure adottate dall'Ente

AFC ha adottato le seguenti procedure in ambito di sistema di qualità che recepiscono gli elementi finalizzati alla prevenzione dei reati della presente sezione:

- Regolamento per l'assunzione ed il reclutamento del Personale

Compiti dell'OdV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, lo stesso è tenuto a:

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

PARTE SPECIALE “M”

Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Le fattispecie di reato rilevanti – articolo 25-octies.1, D.Lgs. n. 231 del 2001

L'art. 3 del D.Lgs. 184/2021 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introducendo nel Decreto l'art. 25-octies.1. Il predetto decreto costituisce l'atto di recepimento della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, nel duplice intento di contrastare le fonti di entrate della criminalità organizzata derivanti dalla manipolazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (connessi, ad esempio, all'utilizzo di bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) e garantire un'apposita ed idonea tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale.

La definizione di strumenti di pagamento diversi dal contante è rinvenibile nell'art. 1 del D.Lgs. 184/2021, il quale definisce come tale “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”, chiarendo ulteriormente che:

per «*dispositivo, oggetto o record protetto*» si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta (per esempio mediante disegno, codice o firma);

la locuzione «*mezzo di scambio digitale*» indica «*qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett. h ter), d. lgs. 385/1993, e la valuta virtuale*», intendendosi quest'ultima come una «*rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*».

Ai sensi del primo comma dell'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2021, la condanna dell'ente può discendere, dai delitti previsti e puntati dagli artt. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti), 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e 640-ter nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (frode informatica).

Il comma 2 dell'art. 25-octies.1 prevede, inoltre, un'ipotesi residuale di responsabilità dell'ente, in quanto la norma dispone la sanzionabilità di ogni altro delitto contro la fede pubblica (Titolo VII c.p.), contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio (Titolo XIII c.p.) previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

La Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 (che ha convertito il decreto Legge 10 agosto 2023 n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”) ha ampliato i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti, contemplando ora anche il reato di trasferimento fraudolento di valori disciplinato all'art. 152 bis c.p..

Di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale richiamate dall'art. 25-octies.1, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie di reato.

A. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

L'articolo individua tre diverse tipologie di condotte:

1. l'utilizzazione, ovvero il concreto uso illegittimo delle carte di credito o delle carte di pagamento – lecita o illecita che sia la loro provenienza – da parte di chi non è titolare della carta al fine di realizzare un profitto per sé o per altri;
2. la falsificazione e/o alterazione dei medesimi strumenti di pagamento;
3. il possesso, la cessione o l'acquisizione di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Presupposto di queste condotte è l'illecita provenienza della carta o degli altri documenti indicati dalla norma; ciò perché da sole tali condotte non sono caratterizzate da alcuna illiceità a differenza dell'utilizzo indebito o della falsificazione. Nel caso in cui le carte siano contraffatte o alterate l'illecita provenienza deriva direttamente dalla contraffazione o dalla alterazione.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, tale reato potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui il dipendente della società cui è affidata la gestione della carta di credito aziendale, ma non ne è il titolare qualificato, la utilizzi indebitamente per un profitto personale arrecando un danno all'ente.

Diverso invece è il caso in cui l'uso indebito – o addirittura la falsificazione – vengano effettuati nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza, ipotesi che, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota.

B. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Tale fattispecie richiama in parte alcuni reati informatici che sono già inclusi nel catalogo dei reati presupposto (artt. 615 quater e 615 quinquies c.p., richiamati nell'art. 24 bis, d.lgs. 231/2001).

Sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, appare effettivamente remota la possibilità che tale tipologia di reato possa essere commesso nell'interesse e a vantaggio dell'ente di appartenenza.

C. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione. Il D.Lgs. 184/2021 ha previsto l'inserimento di tale norma all'interno del nuovo art. 25 octies.1 nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

D. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”

Le sanzioni previste in relazione ai reati di cui agli artt. 493-ter, 493-quater, 640 ter e 512 bis c.p..

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'art. 25 octies.1 D. Lgs 231/2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
art. 493 ter c.p.	da 300 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; b. e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art 493 quater c.p. art 640 ter c.p. (nell'ipotesi di trasferimento di denaro, valor monetario o valuta virtuale)	fino a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti puniti con reclusione inferiore a 10 anni	fino a 500 quote	a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; b. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; c. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; d. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti puniti con reclusione non inferiore a 10 anni	da 300 a 800 quote	a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; b. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; c. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; d. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)	Da 250 a 600 quote	a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; b. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; c. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; d. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le aree a rischio reato

Come anticipato appare effettivamente remota, anche se non la si può escludere del tutto, la possibilità che i reati previsti nella presente Parte speciale possano essere commessi nell'interesse e a vantaggio dell'ente.

Si riportano di seguito le aree di attività ritenute più specificamente a rischio individuate da AFC in relazione ai reati di cui agli artt. 493 ter, 493 quater, 640 ter e 512 bis c.p.:

- **gestione dei flussi finanziari, dei pagamenti e incassi:** gestione impropria dei pagamenti al fine di avvantaggiare la società o terzi (es: pagamento di importi maggiori o non dovuti; ricezione di denaro proveniente da attività illecite; impiego di denaro in modo da far perdere le tracce di denaro di origine illecita; utilizzo di strumenti di pagamento non intestati alla società; trasferimento fittizio della titolarità di beni o denaro);
- **accesso sistemi informativi interni:** accesso illegittimo ai sistemi informativi aziendali per avvantaggiare un dipendente o la società (es. estrazione dati/informazioni/documenti riservati; danneggiamento/alterazione dei dati ivi contenuti o del sistema; effettuazione di un trasferimento illecito di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale);
- **controllo accessi sistemi informativi interni/gestiti dalla società:** mancato controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e mancata tracciabilità del stessi;
- **gestione/acquisto banche dati e software aziendali:** abusivo utilizzo/detenzione di banche dati/software con lo scopo di commettere attività illecite;

- **gestione, sviluppo sistemi informativi interni:** non corretta gestione/sviluppo/danneggiamento di sistemi informativi interni anche al fine di avvantaggiare terzi o la Società (es. danneggiare il sistema accessi per impedirne la consultazione o sviluppare un software per commettere attività illecite).

Norme di comportamento nelle aree a rischio reato

Ai soggetti destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere condotte che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies.1 D.Lgs 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- violare le norme esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento;
- usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza –al fine di realizzare un profitto;
- possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è, altresì, fatto obbligo di osservare i seguenti principi di condotta:

1. Gestione dei flussi finanziari, dei pagamenti e incassi:

- separazione dei ruoli tra chi predispone, chi esegue e chi autorizza le operazioni di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o società del gruppo;
- conservare tutta la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie;
- definizione dei profili utente che consentono l'accesso al sistema di gestione dei pagamenti alle sole risorse autorizzate;
- esecuzione di verifiche in sede di apertura/modifica di anagrafiche fornitori a sistema circa la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;
- esecuzione di verifiche circa l'esistenza di Richieste ed Ordini di Acquisto, sulla base di titoli di spesa originali, riscontrati ed autorizzati;
- esecuzione di verifiche circa la corrispondenza degli importi da pagare rispetto a quanto dettagliato in specifiche Richieste/Ordini di Acquisto;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati;
- divieto di utilizzo di Istituti di credito privi di insediamenti fisici (c.d. Istituti virtuali);
- operare nel rispetto delle procedure per quanto concerne i pagamenti con carta di credito, oltre che nel rispetto dei limiti delle deleghe e delle procure conferite in tale ambito;
- in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza;
- segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- esecuzione di verifiche circa la corretta gestione dei flussi finanziari al fine di impedire l'eventuale formazione di riserve occulte e/o il riciclaggio/autoriciclaggio di denaro;

- aggiornamento e monitoraggio periodico dell'anagrafica dei conti correnti (conti di nuova apertura, conti chiusi, ecc.)

2. Gestione delle apparecchiature informatiche/software:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Società e per le specifiche finalità assegnate;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della Società o delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi/dispositivi informatici e attenersi alla Procedura gestione delle violazioni dei dati personali;
- utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime;
- impiegare sulle apparecchiature di AFC soltanto prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni di AFC;
- in ogni caso osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Procedure adottate dall'Ente

- PROC_840_ACQ_CASSA ECONOMALE_REV02
- CICLO ATTIVO E PASSIVO
- PROC-840-ACQ-GARE_REV09
- PROC_850-854-AC_FUNERALE-SEP PRIVATE_REV07
- PROC_850-854-AC_UCIM_REV07
- PROC-713-SISTEMI INFORMATIVI-GESTIONE UTENTI
- Regolamento_uso_risorse informatiche_30012023

Compiti dell'OdV

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001, la Società prevede l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, che vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'OdV riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

- a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai precedenti paragrafi;
- b) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione del Delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- c) verificare l'adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del 2001